SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 marzo 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Regione Toscana

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 2015.

Definizione del regime delle incompatibilità per i componenti degli organi di vertice e per i dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) cessati dall'incarico.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 29-*bis* della legge 28 dicembre 2005, n. 262, come inserito dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto l'articolo 2, comma 9 della legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificato dall'articolo 22, comma 3, del citato decreto-legge n. 90 del 2014;

Ritenuto, in applicazione del principio di parità di trattamento, di fissare anche per i componenti degli organi di vertice e per i dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni la stessa durata, già prevista in via generale per i componenti e i dirigenti delle autorità che esercitano poteri di regolazione o vigilanza nei confronti di una specifica categoria di operatori economici, per il divieto di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati o con le società controllate da questi ultimi;

Visto il Codice di condotta per i componenti del Supervisory Board della Banca centrale europea, approvato il 14 novembre 2014;

Ritenuta la necessità, coerentemente con il principio del primato del diritto europeo, di uniformare la disciplina nazionale nella materia indicata alle norme deontologiche esistenti a livello europeo, ivi comprese quelle relative a limitazioni successive alla cessazione del rapporto di impiego nel quadro del Meccanismo di vigilanza unico, istituito con il Regolamento UE n. 1024/2013 e successivamente integrato dalle disposizioni attuative di cui al Regolamento n. 468/2014 della Banca centrale europea;

Acquisito il parere della Banca centrale europea espresso in data 13 ottobre 2014;

Acquisito, come richiesto dalla Banca centrale europea, il parere della Banca d'Italia espresso in data 23 dicembre 2014;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 febbraio 2014 e 23 aprile 2014, con i quali al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Graziano Delrio, è stata conferito la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. La durata del divieto di cui all'articolo 29-*bis* della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per i componenti degli organi di vertice e per i dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, è stabilità in due anni a decorrere dalla data di cessazione dall'incarico o dall'impiego. La Banca d'Italia e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, anche attraverso Comitati istituiti sulla base delle relative norme organizzative, possono deliberare per i singoli casi riduzioni della durata del divieto, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, del Codice di condotta per i membri del Supervisory Board della Banca centrale europea.

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica:

a) ai componenti del Direttorio della Banca d'Italia;

b) ai componenti del Direttorio integrato dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

c) ai dipendenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che hanno ricoperto le funzioni di Titolare, di sostituto del Titolare, ovvero di dirigente in staff alla direzione presso Aree, Dipartimenti, Servizi, Filiali ovvero altre unità organizzative di pari livello cui sono attribuite, sulla base delle rispettive norme interne, competenze amministrative in materia di vigilanza o supervisione;

d) ai soggetti che hanno ricoperto l'incarico di Segretario generale o di vice Segretario generale presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2015

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2015, n. 435

15A01951

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 marzo 2015.

Determinazione delle quote di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2015, dalla ditta Cambrex Profarmaco Milano S.r.l.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 6 novembre 2014: «Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2015», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 27 novembre 2014;

Vista l'istanza in data 4 marzo 2015, con cui la ditta Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. ha chiesto di essere autorizzata a fabbricare e a mettere in vendita in Italia e all'estero, nel corso del 2015, ad integrazione di quanto già autorizzato con il citato decreto direttoriale 6 novembre 2014, le seguenti quote di sostanza psicotropa: clobazam per l'Italia di kg 50 e per l'estero di kg 250;

Preso atto che la Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. è stata regolarmente autorizzata alla fabbricazione e al commercio della citata sostanza con decreto dirigenziale n. 91 del 26 febbraio 2015;

Decreta:

La ditta Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. via Curiel, 34 Paullo (MI), è autorizzata a fabbricare e a mettere in vendita, nel corso dell'anno 2015, le seguenti quote di sostanza psicotropa espresse in base anidra:

clobazam per l'Italia kg 50 e per l'estero kg 250.

Il presente decreto ha validità fino al 31 dicembre 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2015

Il direttore: APUZZO

15A01987

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 febbraio 2015.

Rettifica del decreto 12 gennaio 2015 concernente l'iscrizione di varietà di mais al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015 "Iscrizione di varietà di mais al registro nazionale", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23, del 29 gennaio 2015;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del citato decreto ministeriale del 29 gennaio 2015 in quanto la denominazione della varietà ES Zlatan è stata riportata in forma errata;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 "Iscrizione di varietà di mais al registro nazionale", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23, del 29 gennaio 2015, nella tabella mais, la denominazione della varietà ES Ztlana è sostituita da ES Zlatan.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2015

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

15A01950

DECRETO 19 febbraio 2015.

Iscrizione di varietà di mais e cereali a paglia al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà al Registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla legge n. 1096/1971 e dal D.P.R. n. 1065/1973;

Viste le proposte di nuove denominazioni avanzate dagli interessati;

Considerata conclusa la verifica delle denominazioni proposte in quanto pubblicate sul Bollettino delle varietà vegetali n. 5/2014 senza che siano pervenuti avvisi contrari all'uso di dette denominazioni;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sotto riportate, le cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
15498	Beltran	200	HS	Panam France SARL - Francia
15610	Donacio	200	HS	Panam France SARL - Francia

AVENA STRIGOSA

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
15085	Index	P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard - Germania

FRUMENTO DURO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
15068	Redidenari	Società Produttori Sementi S.p.A. - Argelato (BO)
15027	Diamante	Santacroce Giovanni S.p.A. - Deliceto (FG)
15026	Acadur	Santacroce Giovanni S.p.A. - Deliceto (FG)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2015

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

15A01990

PROVVEDIMENTO 27 febbraio 2015.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Asparago bianco di Cimadolmo», registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al Regolamento (CE) n. 245/2002 della Commissione dell'8 febbraio 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 245/2002 della Commissione dell'8 febbraio 2002 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la indicazione geografica protetta «Asparago bianco di Cimadolmo»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 291/2015 della Commissione del 19 febbraio 2015, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della I.G.P. «Asparago bianco di Cimadolmo», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Asparago bianco di Cimadolmo», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 291/2015 della Commissione del 19 febbraio 2015.

I produttori che intendono porre in commercio la indicazione geografica protetta «Asparago bianco di Cimadolmo», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 27 febbraio 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

«Asparago Bianco di Cimadolmo»

Art. 1

Nome della denominazione

La denominazione Asparago Bianco di Cimadolmo è riservata ai turioni di asparago che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel Reg. (UE) n. 1151/2012 e nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

Descrizione del prodotto

Le cultivar idonee alla produzione dell'Asparago Bianco di Cimadolmo sono: Precoce d'Argenteuil, Larac, Dariana, Cumulus, Darbella, Vittorio (ex AM 840), Voltaire, Zeno.

Possono essere presenti negli impianti altre cultivar fino ad un massimo del 20%.

I turioni dell'Asparago Bianco di Cimadolmo devono essere totalmente bianchi e devono essere:

interi, di aspetto e di odore freschi; sani; esenti da attacco di roditori o insetti e da ammaccature;

puliti, privi di terra e di qualsiasi altra impurità; privi di umidità esterna eccessiva, cioè sufficientemente asciutti dopo l'eventuale lavaggio o refrigerazione con acqua fredda; privi di odore o sapore estraneo.

La sezione praticata alla base deve essere il più possibile netta e perpendicolare all'asse longitudinale. Inoltre i turioni non devono essere vuoti, né spaccati, né pelati, né spezzati. Sono tollerati lievi spacchi sopragiunti dopo la raccolta.

L'Asparago Bianco di Cimadolmo, ai fini dell'immissione al consumo, è classificato nelle seguenti categorie commerciali, ciascuna delle quali suddivisa in due classi per dimensione di diametro:

Categoria Extra:

Classe di diametro: da 19 a 24 mm

Classe di diametro: da 15 a 19 mm

Categoria Prima:

Classe di diametro: da 12 a 15 mm

Classe di diametro: da 8 a 12 mm

La lunghezza degli asparagi deve essere compresa fra i 20 e i 22 cm.

Art. 3

Zona geografica delimitata

La zona geografica di produzione dell'Asparago Bianco di Cimadolmo ricade in provincia di Treviso e comprende l'intero territorio comunale di: Breda di Piave, Cimadolmo, Fontanelle, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, Vazzola.

Art. 4

Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando, per ognuna, gli input, e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle par-

ticelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori, dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5

Metodo di ottenimento del prodotto

Condizioni tecnico colturali:

Sono idonee alla coltivazione dell'Asparago Bianco di Cimadolmo i terreni, aventi le seguenti caratteristiche: terreni sabbiosi-limosi, di origine alluvionale, sciolti, soffici, con reazione da neutra a sub alcalina, permeabili e accuratamente drenati.

Scelta del materiale vivaistico: devono essere impiegate zampe o piantine esenti da malattie, delle cultivar e varietà previste all'art. 2.

Sistema di produzione ed impianto:

Il periodo di trapianto per le zampe è tra marzo ed aprile e delle piantine da marzo a maggio.

La densità d'impianto non deve superare le 16 mila piantine e/o zampe per ha, con larghezza tra le file non inferiore a due metri e mezzo.

La coltura non deve succedere a se stessa o ad altre liliacee per almeno 24 mesi. Inoltre la coltura non deve succedere alla bietola, patata, carota e leguminose.

All'impianto, è da eseguire un'analisi completa del terreno ove tale coltura è destinata; tale analisi va ripetuta almeno dopo cinque anni.

Gestione del suolo e nutrizione delle piante:

Il terreno destinato all'impianto deve essere preparato procedendo ad una aratura leggera, preceduta o seguita da ripuntatura profonda.

Per la formazione dei cumuli per la produzione di turioni bianchi non deve essere impiegato l'aratro ma attrezzature idonee.

È d'obbligo la pacciamatura per la produzione di turioni bianchi; in caso di utilizzo di film plastico nero lo spessore minimo deve essere di 0.1 mm.

La concimazione deve essere eseguita, in ogni azienda, sulla base dell'analisi del terreno e delle asportazioni della pianta; la concimazione minerale deve essere integrata con ammendanti organici.

Sono permesse eventuali irrigazioni di soccorso in periodo siccitoso; in relazione al livello pluviometrico e alle caratteristiche aziendali.

Difesa fitosanitaria:

la difesa fitosanitaria deve fondarsi sulla corretta applicazione delle tecniche agronomiche. Deve pertanto fare ricorso alle tecniche di lotta integrata indicate dai Servizi fitosanitari preposti o di lotta biologica in modo da ridurre al minimo indispensabile gli interventi fitosanitari.

Raccolta:

la raccolta inizia a partire dal terzo anno. I primi turioni si raccolgono in marzo ed il periodo di raccolta si protrae per 15-20 giorni al terzo anno di impianto, per 40-60 giorni dal quarto anno in poi.

Il periodo di raccolta non deve in ogni caso protrarsi oltre il 30 maggio.

La produzione massima prevista è di 7000 kg/ha.

I turioni di Asparago Bianco di Cimadolmo vanno raccolti nelle ore più fresche della giornata e con minore intensità di luce.

Conservazione e condizionamento:

1) Conservazione:

Dopo la raccolta, gli asparagi devono essere avviati al centro di lavorazione entro 12 ore, consegnati in mazzi o alla rinfusa.

Per la loro conservazione è indispensabile rallentare il metabolismo del prodotto, mediante un rapido raffreddamento del prodotto tramite conservazione a temperatura idonea.

2) Condizionamento.

Il condizionamento deve essere tale da assicurare al prodotto una sufficiente protezione. Al condizionamento il prodotto deve essere privo di qualsiasi corpo estraneo.

I turioni devono essere presentati in una delle maniere seguenti:

A) in mazzi saldamente legati da 0,5 kg a 3 kg. I turioni che si trovano sulla parte esterna di ciascun mazzo devono corrispondere per aspetto e dimensione alla media di quelli che lo costituiscono.

I mazzi devono essere disposti regolarmente nell'imballaggio; ogni mazzo può essere protetto da carta. In uno stesso imballaggio i mazzi devono essere dello stesso peso e della stessa lunghezza;

B) sciolti, in imballaggi del peso massimo di 5 kg; tale imballaggio deve essere chiuso da una retina o altro materiale idoneo ai prodotti alimentari, nonché dalla fascia contenente il logo dell'IGP, in modo tale da proteggere l'Asparago di Cimadolmo IGP da eventuali manomissioni.

Il contenuto di ogni imballaggio o di ogni mazzo in uno stesso imballaggio deve essere omogeneo e deve contenere solo turioni della stessa categoria di qualità e dello stesso calibro.

Art. 6

Legame fra il prodotto e la zona di produzione

La zona di produzione si trova nella pianura alluvionale del fiume Piave, caratterizzata da terreni sabbiosi-limosi, di origine alluvionale, sciolti, soffici, con reazione da neutra a sub alcalina, permeabili e accuratamente drenati.

Il clima è quello temperato-umido tipico della zona di produzione, caratterizzato da primavere con elevate intensità di pioggia.

L'Asparago Bianco di Cimadolmo è famoso per i suoi turioni bianchi, teneri e privi di fibrosità.

Il clima temperato-umido e i terreni sabbiosi e limosi, sciolti e freschi, favoriscono l'accrescimento dell'asparago che in presenza di una bassa resistenza del terreno riesce a crescere rapidamente, consentendo l'ottenimento di turioni bianchi, teneri e privi di fibrosità.

La rinomanza del prodotto, è testimoniata anche dalla 38° fiera dell'Asparago Bianco di Cimadolmo che ogni anno, nelle prime settimane di maggio, attira consumatori e appassionati. Interessante citare la presenza di un percorso turistico denominato «Strada dell'Asparago» che percorre i comuni interessati nella produzione dell'Asparago Bianco di Cimadolmo.

Oggi l'Asparago Bianco di Cimadolmo è riportato in numerosi testi di tecnica agronomica e di prodotti tipici della provincia di Treviso, (L'asparago - la storia, le tradizioni e le ricette - di Paolo Morganti e Chiara Nardo edito Morganti Editori e La qualità come risorsa: il caso delle produzioni tipiche della provincia di Treviso - di V. Boatto, E. Defrancesco e A. Scudeller -1995) nonché in numerosissime ricette e menù dei ristoranti rinomati della provincia.

A livello storico-tradizionale la coltivazione dell'Asparago Bianco di Cimadolmo è testimoniata dalle citazioni rinvenibili nelle opere di alcuni scrittori storici quale Agostinetti nell'Opera «I centodieci ricordi che formano il buon fattore di Villa» del 1679, testo presente negli archivi del Comune di Cimadolmo.

Art. 7

Organismo di controllo

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del Reg. (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è C.S.Q.A. S.r.l - Certificazione qualità alimentare - Via S. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vicenza), Tel: +39/0445313011, Fax:+39/0445313070, email: csqa@csqa.it.

Art. 8

Etichettatura

L'etichetta deve essere posta a fascia attorno al mazzo o, nella confezione di asparagi sciolti, sotto il materiale di chiusura di cui all'art. 5.

In etichetta la designazione della I.G.P. deve essere indicata attraverso le diciture:

«Asparago Bianco di Cimadolmo» e «Indicazione Geografica Protetta», eventualmente sostituita dall'acronimo I.G.P. - in caratteri di stampa delle medesime dimensioni e colorimetria.

Sull'etichetta deve essere apposto il sigillo di garanzia contenente il logo, e obbligatoriamente il simbolo dell'Indicazione Geografica Protetta dell'Unione Europea; la descrizione, raffigurazione e indici colorimetrici del logo dell'Asparago bianco di Cimadolmo IGP, sono riportati nel presente disciplinare.

È fatto divieto di usare, nella designazione e presentazione della indicazione geografica protetta di cui all'art. 1 qualsiasi altra indicazione ed aggettivazione aggiuntiva, diverse da quelle previste dal presente disciplinare.

A tutela del consumatore, ogni mazzo deve indicare in etichetta, oltre alla categoria di cui all'art. 2, anche la relativa classe di diametro.

Logo della indicazione geografica «Asparago Bianco di Cimadolmo I.G.P.»

Composizione colori Logo Asparago Bianco di Cimadolmo IGP

Scritta Asparago Bianco di: 100% Black

Scritta Cimadolmo I.G.P.: fascia in negativo 100% Magenta 100% Yellow

Righe in Oro: Oro Pantone 872C

Verde: 100Yellow 80% Cyan

Selezione Cielo: colori di quadricromia universali: Cyan, Magenta,Yellow, Black

Lettura lato sinistro:

Yellow 0%
Black 0%
Cyan 20%
Magenta 15%

Lettura lato destro

Yellow 0%
Black 0%
Cyan 50%
Magenta 30%

Selezione mazzo asparagi: colori di quadricromia universali: Cyan, Magenta, Yellow, Black

Lettura lato sinistro:

Yellow 70%
Black 0%
Cyan 10%
Magenta 30%

Lettura lato destro

Yellow 70%
Black 10%
Cyan 10%
Magenta 30%

15A01986

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 gennaio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Doge società cooperativa», in Rocca Santa Maria e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società "DOGE SOCIETA' COOPERATIVA" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di e 239.942,00 di riscontra una massa debitoria di € 429.264,00 ed un patrimonio netto negativo di € -190.753,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "DOGE SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Rocca Santa Maria (TE) (codice fiscale 01533110670) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Marta Elisio, nata a Guardiagrele (CH) il 7 marzo 1981, e domiciliata in Teramo, via Averardi, n. 18.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2015

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A01810

DECRETO 3 febbraio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gran Pavese cooperativa sociale Onlus», in Montalto delle Marche e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 6 novembre 2014 n. 81/2014 del Tribunale di Ascoli Piceno con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa "GRAN PAVESE COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "GRAN PAVESE COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.", con sede in Montalto delle Marche (AP) (codice fiscale 02022380444) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giorgio Marilungo nato a Fermo il 13 giugno 1979, domiciliato in Ascoli Piceno, via Silvio Pellico, 7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 febbraio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A01808

DECRETO 3 febbraio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.E.M. società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Iglesias e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "C.E.M. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2009, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 22.969,00, si riscontra una massa debitoria di € 91.114,00 ed un patrimonio netto negativo di € -70.558,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "C.E.M. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE", con sede in Iglesias (CA) (codice fiscale 02892580925) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Cristiana Casula, nata a Cagliari il 23 ottobre 1969, ivi domiciliata in via Domenico Millelire, n. 22.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 febbraio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A01809

DECRETO 10 febbraio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «A.T. Form Soc. Coop. a responsabilità limitata», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società "A.T. Form Soc. coop. a responsabilità limitata" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 60.683,00, si riscontra una massa debitoria di € 126.647,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 107.032,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "A.T. Form Soc. coop. a responsabilità limitata", con sede in Genova (codice fiscale 03585220100) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Marchese, nato a Genova il 19 agosto 1970 (codice fiscale MRC LRT 70M19 D969E), ivi domiciliato in piazza Dante, n. 8/11.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico dei commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2015

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A01942

DECRETO 20 febbraio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «società cooperativa sociale Agorà», in Francavilla al Mare e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGORA'";

Considerato che dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2014 emerge una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante pari ad € 277.526,00, si riscontra una massa debitoria di € 365.747,00 di cui € 363.671,00, quali debiti per pagamento T.F.R., ed un patrimonio netto negativo dii ad € -78.313,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art.9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGORA'", con sede in Francavilla al Mare (CH) (codice fiscale 00638690693) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Marco Salvatore, nato a Pescara il 21 luglio 1963 e domiciliato in Francavilla al Mare, via Duca degli Abruzzi n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 febbraio 2015

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A01806

DECRETO 20 febbraio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cantine del Colle società cooperativa a r.l.», in Santeramo in Colle e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "CANTINE DEL COLLE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 2.001.906,00, si riscontra una massa debitoria di € 4.315.564,00 ed un patrimonio netto negativo di € -2.321.692,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "CANTINE DEL COLLE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.", con sede in Santeramo in Colle (BA) codice fiscale 00551130727) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Aldo Grittani nato a Modugno (BA) il 30 luglio 1972, e ivi domiciliato in via X Marzo, n. 59/F.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 febbraio 2015

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A01807

DECRETO 20 febbraio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Agenzia servizi generali società cooperativa siglabile A.S.G. S.C.», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società "Agenzia Servizi Generali Società cooperativa siglabile A.S.G. S.C." sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 291.174,00 si riscontra una massa debitoria di € 842.770,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 584.200,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Agenzia Servizi Generali Società cooperativa siglabile A.S.G. S.C.", con sede in Torino (codice fiscale 09089240015) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Danilo Gonella, nato ad Acqui Terme (AL) l'11 agosto 1969, e domiciliato in Albenga (SV), via dott. Niccolari, n. 6/3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 febbraio 2015

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A01938

DECRETO 20 febbraio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Logistica Servizi Soc. Coop. in liquidazione», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società "Cooperativa Logistica Servizi Soc. Coop. in liquidazione" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.675.564,00 si riscontra una massa debitoria di € 2.295.963,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 730.902,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Cooperativa Logistica Servizi Soc. coop. in liquidazione", con sede in Genova (codice fiscale 01761210994) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Marchese, nato a Genova il 19 agosto 1970, ivi domiciliato in piazza Dante 8/11.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 febbraio 2015

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A01941

DECRETO 24 febbraio 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Work Point», in Venezia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «Work Point», con sede in Venezia, costituita in data 18 giugno 2010, c.f. n. 03990740270, si è sciolta e posta in liquidazione il 23 luglio 2012;

Visto il verbale di revisione del 13 dicembre 2012, nei confronti della citata cooperativa, che si conclude con la proposta da parte del revisore incaricato di adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* c.c., sulla base delle irregolarità indicate nel predetto verbale, rappresentate dalla mancata iscrizione all'albo delle cooperative, mancata presentazione dei libri sociali e contabili, mancato deposito presso la competente camera di commercio dei bilanci d'esercizio successivi all'anno 2011;

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati dall'ufficio mediante estrazione della visura camerale, in data 20 gennaio 2015, presso il registro delle imprese competente per territorio;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/90 effettuata in data 19 maggio 2014 prot. n. 93989, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle irregolarità contestate in sede di revisione;

Dato atto che non si provvede alla preliminare acquisizione del parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 78/2007, in quanto a tutt'oggi non è operativa;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* c.c.;

Valutati quali idonei alla funzione gli specifici requisiti personali e professionali risultanti dal curriculum vitae et studiorum del dott. Adriano Menegazzo, nato a Dolo (VE), il 10 gennaio 1949, c.f. MNGDRN49A10D325M, con studio in via Vittorio Veneto 23/A - 30031 Dolo (VE);

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Adriano Menegazzo, nato a Dolo (VE), il 10 gennaio 1949, c.f. MNGDRN49A10D325M, con studio in Via Vittorio Veneto 23/A - 30031 Dolo (VE), è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Work Point», con sede in Venezia, c.f. 03990740270, in sostituzione del sig. Hossain Jahangir.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 febbraio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A01985

DECRETO 25 febbraio 2015.

Scioglimento della «Civas Multiservice Soc. coop. a r.l. di produzione e lavoro a mutualità prevalente», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione e successivo accertamento del 10 febbraio 2013 effettuato dal revisore incaricato dall'unione italiana cooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990 effettuata in data 11 aprile 2014 prot. n. 0060434 non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Civas Multiservice - Soc. coop. a r.l. di produzione e lavoro a mutualità prevalente» con sede in Roma, costituita in data 24 ottobre 2008, codice fiscale 10196751001, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Elisabetta Ciuffa, nata a Roma il 27 dicembre 1964, codice fiscale CFFLBT64T67HSO1Z, con studio in Roma, via Vigliena n. 2.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 febbraio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A01984

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 23 febbraio 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Atarax», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 172/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'Art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'Art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società FARMA 1000 S.R.L. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale ATARAX;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta FARMA 1000 S.R.L. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice AIC n. 041903028;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 19 gennaio 2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ATARAX nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione

"25 mg compresse rivestite con film" 20 compresse divisibili

AIC n. 041903028 (in base 10) 17YSXN (in base 32)

Classe di rimborsabilità

C

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ATARAX è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 febbraio 2015

Il direttore generale: PANI

15A01868

DETERMINA 23 febbraio 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tobral», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 171/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Farma 1000 S.R.L. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale TOBRAL;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Farma 1000 S.R.L. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 038569036;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 19 gennaio 2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TOBRAL nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione «0,3% unguento oftalmico» tubo da 3,5 g - A.I.C. n. 038569036 (in base 10) 14T12D (in base 32) - Classe di rimborsabilità C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TOBRAL è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 febbraio 2015

Il direttore generale: PANI

15A01869

DETERMINA 23 febbraio 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Enterogermina», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 170/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società FARMA 1000 S.R.L. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale ENTEROGERMINA;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta FARMA 1000 ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 041618036 e A.I.C. n. 041618048;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 19 gennaio 2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ENTEROGERMINA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«2 miliardi/5 ml sospensione orale» 20 flaconcini 5 ml - A.I.C. n. 041618036 (in base 10) 17Q2MN (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

«2 miliardi/5 ml sospensione orale» 10 flaconcini 5 ml - A.I.C. n. 041618048 (in base 10) 17Q2N0 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ENTEROGERMINA è la seguente: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco (OTC).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 febbraio 2015

Il direttore generale: PANI

15A01870

DETERMINA 23 febbraio 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sildenafil Brunifarma Research», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 169/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Brunifarma Research s.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale SILDENAFIL BRUNIFARMA RESEARCH;

Vista la domanda con la quale la ditta Brunifarma Research s.r.l. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con n. A.I.C. da 042740011 a 042740062;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 19 gennaio 2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SILDENAFIL BRUNIFARMA RESEARCH nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 4 compresse - A.I.C. n. 042740011 (in base 10) 18SB9C (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C;

«25 mg compresse rivestite con film» 8 compresse - A.I.C. n. 042740023 (in base 10) 18SB9R (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C;

«50 mg compresse rivestite con film» 4 compresse - A.I.C. n. 042740035 (in base 10) 18SBB3 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C;

«50 mg compresse rivestite con film» 8 compresse - A.I.C. n. 042740047 (in base 10) 18SBBH (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C:

«100 mg compresse rivestite con film» 4 compresse - A.I.C. n. 042740050 (in base 10) 18SBBL (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C;

«100 mg compresse rivestite con film» 8 compresse - A.I.C. n. 042740062 (in base 10) 18SBBY (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale SILDENAFIL BRUNIFARMA RESEARCH è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 febbraio 2015

Il direttore generale: PANI

15A01871

DETERMINA 23 febbraio 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Nasonex», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 168/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Farmavox S.R.L. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale NASONEX;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Farmavox S.R.L. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. A.I.C. 043392012;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 19 gennaio 2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Nasonex» nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» flacone da 140 erogazioni;

A.I.C.: 043392012 (in base 10) 19D70D (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Nasonex» è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 febbraio 2015

Il direttore generale: PANI

15A01872

DETERMINA 23 febbraio 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Nasonex», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 173/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Farma 1000 S.R.L. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale NASONEX;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Farma 1000 S.R.L. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. A.I.C. 041091024;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 19 gennaio 2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Nasonex» nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» flacone da 140 erogazioni;

A.I.C.: 041091024 (in base 10) 175ZYJ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Nasonex» è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 febbraio 2015

Il direttore generale: PANI

15A01873

DETERMINA 23 febbraio 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Medrol», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 174/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Farma 1000 S.R.L. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale MEDROL;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Farma 1000 S.R.L. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. A.I.C. 042861017;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 19 gennaio 2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Medrol» nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«4 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C.: 042861017 (in base 10) 18W0GT (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Medrol» è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 febbraio 2015

Il direttore generale: PANI

15A01874

DETERMINA 23 febbraio 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Arianna», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 175/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società FARMA 1000 S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale ARIANNA;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Farma 1000 S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 042659019;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 19 gennaio 2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ARIANNA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: 1 blister PVC da 28 cpr film rivestite 60 mcg + 15 mcg - AIC: 042659019 (in base 10) 17RPDZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ARIANNA è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 febbraio 2015

Il direttore generale: PANI

15A01875

DETERMINA 23 febbraio 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pevaryl», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 176/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società FARMA 1000 S.R.L. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale PEVARYL;

Vista la Determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Farma 1000 S.R.L. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 039340029;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 19/01/2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PEVARYL nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «1% crema» tubo da 30 g - A.I.C. n. 039340029 (in base 10) 15JKZX (in base 32).

Classe di rimborsabilità «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PEVARYL è la seguente: Medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco (SOP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 febbraio 2015

Il direttore generale: PANI

15A01876

DETERMINA 23 febbraio 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Voltaren Emulgel», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 177/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società FARMA 1000 S.R.L. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale VOLTAREN EMULGEL;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta FARMA 1000 S.R.L. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 037117052;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 19 febbraio 2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VOLTAREN EMULGEL nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«1% gel» tubo da 100 g - AIC: 037117052 (in base 10) 13DR3W (in base 32)

Classe di rimborsabilità C-*bis*.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale VOLTAREN EMULGEL è la seguente: Medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco (OTC).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 febbraio 2015

Il direttore generale: PANI

15A01877

DETERMINA 23 febbraio 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Nurofen febbre e dolore», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 167/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società FARMAVOX S.R.L. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale NUROFEN FEBBRE E DOLORE;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta FARMAVOX S.R.L. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 043384015;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 19 gennaio 2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NUROFEN FEBBRE E DOLORE nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 150 ml con siringa per somministrazione orale - AIC n. 043384015 (in base 10) 19CZ6H (in base 32).

Classe di rimborsabilità «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale NUROFEN FEBBRE E DOLORE è la seguente: Medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco (SOP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 febbraio 2015

Il direttore generale: PANI

15A01878

DETERMINA 23 febbraio 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Donopa», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 166/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48

sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società SOL S.P.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale DONOPA;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta SOL S.P.A. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni dal codice AIC n. 041095011 al codice AIC n. 041095163;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 19 gennaio 2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DONOPA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«50%/50% gas medicinale compresso» 1 bombola in acciaio da 2 L a 135 bar - AIC n. 041095011 (in base 10) 1763V3 (in base 32);

Classe di rimborsabilità «C».

Confezione:

«50%/50% gas medicinale compresso» 1 bombola in acciaio da 2,7 L a 135 bar - AIC n. 041095023 (in base 10) 1763VH (in base 32);

Classe di rimborsabilità «C»

Confezione:

«50%/50% gas medicinale compresso» 1 bombola in acciaio da 5 L a 135 bar - AIC n. 041095035 (in base 10) 1763VV (in base 32);

Classe di rimborsabilità «C»

Confezione:

«50%/50% gas medicinale compresso» 1 bombola in acciaio da 10 L a 135 bar - AIC n. 041095047 (in base 10) 1763W7 (in base 32);

Classe di rimborsabilità «C»

Confezione:

«50%/50% gas medicinale compresso» 1 bombola in acciaio da 15 L a 135 bar - AIC n. 041095050 (in base 10) 1763WB (in base 32)

Classe di rimborsabilità «C»

Confezione:

«50%/50% gas medicinale compresso» 1 bombola in acciaio da 20 L a 135 bar - AIC n. 041095062 (in base 10) 1763WQ (in base 32)

Classe di rimborsabilità «C»

Confezione:

«50%/50% gas medicinale compresso» 1 bombola in alluminio da 2 L a 135 bar - AIC n. 041095074 (in base 10) 1763X2 (in base 32)

Classe di rimborsabilità «C»

Confezione:

«50%/50% gas medicinale compresso» 1 bombola in alluminio da 2,7 L a 135 bar - AIC n. 041095086 (in base 10) 1763XG (in base 32)

Classe di rimborsabilità «C»

Confezione:

«50%/50% gas medicinale compresso» 1 bombola in alluminio da 5 L a 135 bar - AIC n. 041095098 (in base 10) 1763XU (in base 32)

Classe di rimborsabilità «C»

Confezione:

«50%/50% gas medicinale compresso» 1 bombola in alluminio da 10 L a 135 bar - AIC n. 041095100 (in base 10) 1763XW (in base 32)

Classe di rimborsabilità «C»

Confezione:

«50%/50% gas medicinale compresso» 1 bombola in alluminio da 15 L a 135 bar - AIC n. 041095112 (in base 10) 1763Y8 (in base 32)

Classe di rimborsabilità «C»

Confezione:

«50%/50% gas medicinale compresso» 1 bombola in alluminio da 20 L a 135 bar - AIC n. 041095124 (in base 10) 1763YN (in base 32)

Classe di rimborsabilità «C»

Confezione:

«50%/50% gas medicinale compresso» 1 bombola in acciaio da 2 L a 185 bar - AIC n. 041095136 (in base 10) 1763Z0 (in base 32)

Classe di rimborsabilità «C»

Confezione:

«50%/50% gas medicinale compresso» 1 bombola in acciaio da 5 L a 185 bar - AIC n. 041095148 (in base 10) 1763ZD (in base 32)

Classe di rimborsabilità «C»

Confezione:

«50%/50% gas medicinale compresso» 1 bombola in alluminio da 2 L a 185 bar - AIC n. 041095151 (in base 10) 1763ZH (in base 32)

Classe di rimborsabilità «C»

Confezione:

«50%/50% gas medicinale compresso» 1 bombola in alluminio da 5 L a 185 bar - AIC n. 041095163 (in base 10) 1763ZV (in base 32)

Classe di rimborsabilità «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DONOPA è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente da specialisti identificati, secondo le disposizioni delle regioni o delle province autonome (USPL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 23 febbraio 2015

Il direttore generale: PANI

15A01879

DETERMINA 23 febbraio 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Amiped», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 163/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società B. BRAUN MELSUNGEN AG è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale AMIPED;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta B. BRAUN MELSUNGEN AG ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice AIC n. 041942018 e AIC n. 041942020;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 19 gennaio 2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale AMIPED nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«10% soluzione per infusione» 12 sacche in plastica da 100 ml - AIC n. 041942018 (in base 10) 17ZZ02 (in base 32)

Classe di rimborsabilità «C»

Confezione:

«10% soluzione per infusione» 12 sacche in plastica da 250 ml - AIC n. 041942020 (in base 10) 17ZZ04 (in base 32)

Classe di rimborsabilità «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale AMIPED è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 23 febbraio 2015

Il direttore generale: PANI

15A01880

DETERMINA 23 febbraio 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Humatrope», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 164/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società ELI LILLY ITALIA S.P.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale HUMATROPE;

Vista la domanda con la quale la ditta ELI LILLY ITALIA S.P.A. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 026962062;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10 dicembre 2014;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 dicembre 2014;

Vista la deliberazione n. 1 in data 30 gennaio 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale HUMATROPE nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«24 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 cartuccia contenente 24 mg di polvere + 1 siringa preriempita da 3,15 ml di solvente - A.I.C. n. 026962062 (in base 10) 0TQU4G (in base 32)

Classe di rimborsabilità A (nota 39).

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 500,40.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 825,86.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale HUMATROPE è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 febbraio 2015

Il direttore generale: PANI

15A01881

DETERMINA 2 marzo 2015.

Modalità di comunicazione delle modifiche «non essenziali» delle officine di produzione e/o importazione di sostanze attive. (Determina n. 206/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute di concedo con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2004 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto 29 marzo 2012, n. 53 di Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'articolo 17, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282 in data 14 novembre 2011, con cui il Prof. Luca Pani è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2004, inerente la «Rideterminazione degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilità di soggetti interessati»;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2012 recante «Aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e relativa alle «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e s.m.i. recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1997;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., recante «Attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano», ed in particolare l'art. 52-*bis*;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, in Attuazione della Direttiva 2011/62/UE, che modifica la Direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale;

Vista la determinazione del 13 aprile 2011 recante individuazione delle modifiche «non essenziali» delle officine chimiche e farmaceutiche, ai sensi dell'art. 50, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Vista la determinazione del 29 luglio 2011 concernente la Revisione della determinazione 13 aprile 2011 recante individuazione delle modifiche «non essenziali» delle officine chimiche e farmaceutiche, ai sensi dell'art. 50, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 2011, ed, in particolare, l'art. 4, secondo cui l'Agenzia italiana del farmaco si riserva la facoltà di procedere ad una sua revisione;

Vista la determinazione n. 72 del 23 gennaio 2013 concernente la Revisione della determinazione 29 luglio 2011 recante individuazione delle modifiche «non essenziali» delle officine chimiche e farmaceutiche, ai sensi dell'art. 50, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Ritenuto opportuno procedere ad una Determinazione in considerazione della normativa vigente per quanto concerne le officine di produzione e/o importazione di sostanze attive in ottemperanza al disposto di cui all'art. 52-*bis*, comma 6, decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Determina:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. La presente determinazione si applica ai produttori e agli importatori di sostanze attive stabilite in Italia la cui attività è assoggettata a regime di registrazione ed individua e disciplina la procedura di comunicazione annuale delle modifiche «non essenziali» intervenute in relazione alle attività di produzione e/o importazione di sostanze attive non sterili e di sostanze attive non di origine biologica.

Art. 2.

Oggetto

1. Sono definite come «non essenziali» le modifiche relative alle informazioni fornite nel modulo di registrazione che non impattano sulla qualità e sicurezza delle sostanze attive prodotte e/o importate e che non coinvolgono la produzione e/o l'importazione di sostanze attive sterili e/o di origine biologica.

2. Per la definizione di «modifica non essenziale» si rinvia alla determinazione n. 72 del 23 gennaio 2013 concernente la Revisione della determinazione 29 luglio 2011 recante individuazione delle modifiche «non essenziali» delle officine chimiche e farmaceutiche, ai sensi dell'art. 50, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

3. Le modifiche non indicate nei precedenti commi, definite come «essenziali», sono escluse dal campo di applicazione della presente determinazione. Per esse si rinvia all'art. 52-*bis*, comma 7, del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i.

4. Le mere sostituzioni di parti di consumo (parti di ricambio) previste dai piani di manutenzione delle apparecchiature di un sito produttivo non richiedono l'autorizzazione da parte dell'AIFA né comportano l'obbligo della preventiva comunicazione/notifica all'AIFA stessa non rientrando nella definizione di modifiche essenziali né di modifiche «non essenziali» come per la determinazione del 23 gennaio 2013.

Art. 3.

Procedura di comunicazione

1. I produttori e gli importatori di sostanze attive stabiliti in Italia, a decorrere dalla data di efficacia della presente determinazione, hanno l'obbligo di trasmettere annualmente all'AIFA un elenco delle modifiche «non essenziali» intervenute.

2. La trasmissione all'AIFA dell'elenco annuale delle modifiche, di cui al precedente comma 1, deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno per le modifiche «non essenziali» intervenute nel periodo compreso tra il 1° aprile dell'anno precedente ed il 31 marzo dell'anno in cui viene effettuata la comunicazione. La trasmissione deve avvenire mediante esclusivo utilizzo del modello riportato nell'Allegato 1 della presente determinazione che ne costituisce parte integrante, inviato, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, unitamente alla fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità, oppure prodotto direttamente e quindi firmato in presenza del funzionario competente a ricevere la comunicazione.

3. Nel primo anno di applicazione della presente determinazione dovranno essere comunicate, entro il 30 aprile, le modifiche «non essenziali» intervenute nel periodo 8 marzo 2014 - 31 marzo 2015.

4. La comunicazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 deve essere corredata della seguente documentazione:

a. dichiarazione della Persona Qualificata attestante che le modifiche riportate nell'elenco non incidono sulla qualità o sulla sicurezza delle sostanze attive prodotte e/o importate;

b. dichiarazione della Persona Qualificata attestante che le eventuali attività di qualifica/convalida di apparecchiature sono state concluse con esito positivo;

c. dichiarazione della Persona Qualificata attestante che le eventuali attività di addestramento del personale sono state eseguite con esito positivo;

d. descrizione di ciascuna modifica eseguita, corredata da eventuale documentazione fotografica.

5. Le dichiarazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente comma 4 devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. Resta ferma la potestà dell'AIFA di richiedere la regolarizzazione o il completamento della trasmissione di cui ai commi 2 e 3, assegnando un termine e indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.

7. L'attuazione delle modifiche oggetto della comunicazione di cui al precedente comma 1 non necessita di parere espresso da AIFA ma può essere effettuata immediatamente senza inviare alcuna comunicazione/notifica.

8. Qualsiasi modifica essenziale che possa incidere sulla qualità o sulla sicurezza delle sostanze attive prodotte e/o importate, deve essere immediatamente notificata ad AIFA, la quale entro sessanta giorni dal ricevimento del modulo di notifica, può chiedere la documentazione a supporto della modifica o decidere di effettuare un'ispezione ai sensi del comma 7, art. 52-*bis* del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i.

Art. 4.

Ambito di esclusione

1. La presente determinazione non si applica ai produttori e agli importatori di sostanze attive sterili e/o di origine biologica, stabiliti in Italia la cui attività è assoggettata a regime di autorizzazione.

2. Per le sostanze attive sterili e/o di origine biologica le condizioni di comunicazione delle modifiche «non essenziali» sono le medesime di quelle descritte nella determinazione n. 72 del 23 gennaio 2013 concernente la Revisione della determinazione 29 luglio 2011 recante individuazione delle modifiche «non essenziali» delle officine chimiche e farmaceutiche, ai sensi dell'art. 50, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Art. 5.

Efficacia della determinazione

1. La presente determinazione, inserita sul sito web istituzionale dell'AIFA, ha effetto dal giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale.

Roma, 2 marzo 2015

Il direttore generale: PANI

Allegato 1 - Modulo di trasmissione dell'elenco annuale delle modifiche «non essenziali» delle officine di produzione/importazione di sostanze attive

All' Agenzia Italiana del Farmaco
Ufficio Autorizzazioni Officine
Via del Tritone, n. 181
00187 ROMA

Oggetto: Trasmissione dell'elenco annuale delle modifiche «non essenziali» intervenute per l'officina di produzione/importazione di sostanze attive [1] ________________ sita in __________ [2] via ________________ nr. __ __

Il/La sottoscritto/a ____________________, nato/a a ______________, Pr. ______, il _______, in qualità di Legale Rappresentante del/della [3] ______________________ con sede legale sita in ________________ [4], CAP _____, via ____________________, n. _____, Codice Fiscale n. ______________, ai sensi dell'art. 52 bis del Decreto Legislativo n. 219/2006, per la propria officina di produzione indicata in oggetto e autorizzata/registrata con provvedimento n. ______ del _______,

trasmette l'elenco annuale delle modifiche non essenziali [5] intervenute nel periodo_________ [6]

Si allega, inoltre, la seguente documentazione:

a. dichiarazione della Persona Qualificata attestante che le modifiche riportate nell'elenco non incidono sulla qualità o sulla sicurezza delle sostanze attive prodotte o importate;
b. dichiarazione della Persona Qualificata attestante che le eventuali attività di qualifica/convalida di apparecchiature sono state concluse con esito positivo;
c. dichiarazione della Persona Qualificata attestante che le eventuali attività di addestramento del personale sono state eseguite con esito positivo;
d. descrizione di ciascuna modifica eseguita, corredata da eventuale documentazione fotografica.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003 e si dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del medesimo Decreto Legislativo, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data ________________ In fede

(timbro e firma del Legale Rappresentante)

[1] *indicare la Ragione Sociale*
[2] *indicare il Comune, Provincia del sito produttivo*
[3] *indicare la Ragione Sociale e, in caso di delega, gli estremi dell'atto pubblico, di cui andrà allegata copia autentica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000*
[4] *indicare il Comune, Provincia della sede legale*
[5] *per ciascuna modifica «non essenziale» è necessario riportare almeno le seguenti informazioni: la data di implementazione della modifica; la tipologia di modifica effettuata; il reparto di produzione coinvolto dalla modifica.*
[6] *indicare il periodo (dal gg/mm/aa al gg/mm/aa)*

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la presente comunicazione deve essere inviata unitamente alla fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità, oppure prodotta direttamente e quindi firmata in presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione.

15A01952

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 6 novembre 2014.

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per l'anno 2015. (Delibera n. 567/14/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 6 novembre 2014;

Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera *b)*;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, il suo art. 1, comma 65, secondo cui «[a] decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento […] dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni […] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità […]» nonché il successivo comma 66, secondo cui l'Autorità ha il potere di adottare le variazioni della misura e delle modalità della contribuzione «nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera»;

Considerato che l'Autorità svolge competenze riferite a più di un mercato e che pertanto al suo finanziamento partecipano soggetti operanti in mercati anche diversi;

Considerato, in particolare, che l'Autorità svolge, tra le altre, le competenze della Autorità nazionale di regolamentazione (ANR) previste dal quadro europeo delle comunicazioni elettroniche, con riferimento al mercato dei soggetti di cui all'art. 12 della citata direttiva 2002/20/CE;

Considerato che, per tale mercato, lo stesso art. 12 detta una specifica disciplina in tema di finanziamento dei costi della ANR e dei diritti amministrativi che possono essere imposti ai soggetti ivi operanti;

Ritenuto, pertanto, che, con riferimento al mercato dei soggetti di cui all'art. 12 della citata direttiva 2002/20/CE, la disciplina generale sul finanziamento dell'Autorità di cui alla citata legge finanziaria 2006 debba essere attuata nel rispetto della specifica disciplina prevista dallo stesso art. 12;

Considerato, infatti, che la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 18 luglio 2013, cause riunite da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12, ha ritenuto il sistema di finanziamento dell'Autorità compatibile con il diritto europeo a condizione che lo stesso assicuri il rispetto delle previsioni contenute nel citato art. 12;

Ricordato, in particolare, che la Corte ha infatti espressamente affermato che «[…] l'art. 12 della direttiva autorizzazioni deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla disciplina di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, ai sensi della quale le imprese che prestano servizi o reti di comunicazione elettronica sono tenute a versare un diritto destinato a coprire i costi complessivamente sostenuti dall'ANR e non finanziati dallo Stato, il cui importo è determinato in funzione dei ricavi realizzati da tali imprese, a condizione che tale diritto sia esclusivamente destinato alla copertura di costi relativi alle attività menzionate al paragrafo 1, lettera *a)*, di tale disposizione, che la totalità dei ricavi ottenuti a titolo di detto diritto non superi i costi complessivi relativi a tali attività e che lo stesso diritto sia imposto alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente […]»;

Visto l'art. 12, della direttiva n. 2002/20/CE, il quale dispone che:

(paragrafo 1) «I diritti amministrativi imposti alle imprese che prestano servizi o reti ai sensi dell'autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d'uso […]:

a) coprono complessivamente i soli costi amministrativi che saranno sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti d'uso e degli obblighi specifici […] che possono comprendere i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali decisioni in materia di accesso e interconnessione»;

b) sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori;

(paragrafo 2) «Le autorità nazionali di regolamentazione che impongono il pagamento di diritti amministrativi sono tenute a pubblicare un rendiconto annuo dei propri costi amministrativi e dell'importo complessivo

dei diritti riscossi. Alla luce delle differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche»;

Visto inoltre l'art. 2, paragrafo 2, lettera *a)*, della stessa direttiva 2002/20/CE, ai sensi del quale «per "autorizzazione generale" si intende il quadro normativo istituito dallo Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente alla presente direttiva»;

Considerato che la corretta attuazione del sistema di finanziamento di cui alla direttiva 2002/20/CE ha implicato la disapplicazione, in via amministrativa, da parte dell'Autorità della proroga del meccanismo di trasferimento di cui all'art. 2, comma 241, della legge n. 191 del 2009, quest'ultima successivamente disapplicata anche dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con le sentenze numeri 2528, 2530, 2533, 2534 e 2542 del 5 marzo 2014;

Considerato che, di conseguenza, con il contributo riscosso dai soggetti di cui al citato art. 12 non possono essere finanziate le spese di funzionamento di altre Autorità diverse da quella preposta al settore delle comunicazioni elettroniche, e che pertanto questa amministrazione si è già attivata per recuperare le somme inizialmente versate all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, al Garante per la protezione dei dati personali e alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici;

Ritenuto, dunque, che, con riferimento al mercato dei soggetti di cui all'art. 12 della citata direttiva, la corretta attuazione del sistema di finanziamento dell'Autorità esige il rispetto delle condizioni derivanti dalla stessa norma, secondo consolidato orientamento della Corte di giustizia, in base alle quali, in sintesi:

1) i costi finanziabili dai soggetti di quel mercato sono soltanto quelli necessari allo svolgimento delle attività elencate nella medesima norma, che coincidono con il complesso di tutte le attività che la ANR è chiamata a svolgere in base al quadro normativo, e

2) le modalità di imposizione del contributo devono essere proporzionate, obiettive e trasparenti;

Considerato che, ai sensi della normativa vigente, alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento delle competenze attribuite all'Autorità nel settore postale deve provvedersi con lo specifico contributo di cui all'art. 2, comma 14, lettera *b)* del decreto legislativo del 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58;

Considerato che la stima dei costi amministrativi che l'Autorità, per l'anno 2015, dovrà finanziare attraverso il contributo degli operatori per sostenere le attività relative ai mercati di competenza, ad esclusione di quello postale, è pari a 64,9 milioni di euro, di cui 41,5 milioni di euro per le attività di cui all'art. 12 della direttiva 2002/20/CE e 23,4 milioni di euro per le attività relative agli altri mercati di competenza dell'Autorità (radio-televisione, editoria, pubblicità, ecc.);

Ritenuto conseguentemente opportuno, in un'ottica di massima trasparenza dell'azione amministrativa, introdurre, per l'anno 2015, modalità di contribuzione differenziate, tali da dare immediata evidenza della specifica incidenza del mercato ove operano i soggetti di cui all'art. 12 della direttiva 2002/20/CE rispetto alla stima del fabbisogno complessivo per la copertura delle spese finanziabili con il contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Considerato, inoltre, che alla sopra indicata stima del fabbisogno per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 12 della citata direttiva 2002/20/CE vanno apportate, ai sensi del paragrafo 2, le opportune rettifiche in base alle risultanze del rendiconto relativo all'anno 2013, dal quale risulta che l'insieme dei soggetti contemplati nel medesimo art. 12 ha complessivamente versato, a fronte dei costi amministrativi dell'Autorità attribuibili, una somma eccedente per un importo pari a 4,53 milioni di euro;

Ritenuto conseguentemente di dover modificare la stima del fabbisogno per l'anno 2015, necessario allo svolgimento delle attività elencate al paragrafo 1 del medesimo art. 12, di un importo equivalente all'eccedenza conseguita, relativamente all'esercizio di bilancio 2013, pari a 4,53 milioni di euro, con l'effetto di ridurre a 37 milioni di euro l'entità del fabbisogno da imputare ai costi attribuibili al mercato dei soggetti di cui al citato art. 12;

Ritenuto dunque di dover adottare, sulla base di tali stime di fabbisogno, la deliberazione sulla misura della contribuzione (aliquota contributiva) e sulle relative modalità di versamento all'Autorità per l'anno 2015, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 65 dell'art. 1 della citata legge finanziaria 2006;

Considerato che le predette stime di fabbisogno differenziate si riferiscono, altresì, ad attività relative a mercati di competenza caratterizzati da volumi di ricavi differenti e che, per l'effetto, è necessario stabilire differenti aliquote contributive;

Considerato inoltre, con specifica attenzione al profilo della necessaria proporzionalità nella ripartizione del finanziamento dell'Autorità tra i soggetti obbligati, che sia essenziale assicurare modalità semplici ed univoche per il calcolo della base imponibile della contribuzione, affinché essa risulti effettivamente correlata alle sole dimensioni della singola impresa;

Considerato, altresì, che un criterio semplice ed univoco per la determinazione della base imponibile della contribuzione consente una adeguata pianificazione delle entrate, una maggiore efficienza ed economicità nell'attività di accertamento e riscossione e riduce, al contempo, gli adempimenti informativi posti a carico dei contribuenti;

Ritenuto, pertanto, in linea con la scelta già adottata per l'anno 2014, di individuare quale base imponibile per l'applicazione della aliquota contributiva, in linea con le testuali previsioni dell'art. 1, commi 65 e 66, della citata legge finanziaria 2006, il complesso dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera che determina misura e modalità del contributo per l'anno 2015, coincidenti con la voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali;

Considerato, peraltro, che un criterio di contribuzione basato sui «ricavi lordi» appare, come rilevato dalla stessa Corte di giustizia nella sentenza del 21 luglio 2011 Telefonica (causa C-284/10, punto 31), «obiettivo, trasparente e non discriminatorio» e, oltretutto, «non privo di relazione con i costi sostenuti dall'autorità nazionale competente»;

Considerato conseguentemente che, per assicurare il gettito complessivo necessario a coprire i costi di funzionamento dell'Autorità, l'aliquota contributiva per l'anno 2015 è fissata:

a) per i soggetti di cui all'art. 12 della direttiva 2002/20/CE, sulla base di un fabbisogno stimato pari a 37 milioni di euro, nella misura del 1,15 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della presente delibera, coincidenti con la voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali;

b) per le imprese operanti nei restanti mercati, sulla base di un fabbisogno stimato pari a 23,4 milioni di euro, nella misura del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della presente delibera, coincidenti con la voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali;

Ritenuto inoltre di confermare per l'anno 2015 la non assoggettabilità al contributo dei soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00, in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo, nonché per le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e per le imprese che hanno iniziato la loro attività nel 2014;

Ritenuto infine che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società debba versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio e che, per agevolare le verifiche di competenza dell'Autorità sulla esattezza della contribuzione versata, la società capogruppo debba indicare in modo dettagliato nella propria dichiarazione il contributo versato da ciascuna delle predette società;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione illustrativa del commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. I soggetti esercenti attività che rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono tenuti alla contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00, le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2014.

Art. 2.

Misura della contribuzione

1. Per l'anno 2015, ai fini della contribuzione di cui all'art. 1 sono previste due diverse aliquote, una per il mercato dei soggetti di cui all'art. 12 della direttiva 2002/20/CE, l'altra per i soggetti operanti nei restanti mercati.

2. Per i soggetti di cui all'art. 12 della direttiva 2002/20/CE, la contribuzione è fissata in misura pari al 1,15 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.

3. Per le imprese operanti nei restanti mercati, la contribuzione è fissata in misura pari al 2 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.

4. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio versano il contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie.

Art. 3.

Termini e modalità di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 1° aprile 2015, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che sarà pubblicato sul sito istituzionale a partire dal 15 gennaio 2015.

2. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità adotta le più opportune misure atte al recupero dell'importo non versato, anche attraverso la riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

Art. 4.

Dichiarazione telematica e comunicazione del versamento

1. Entro il 1° aprile 2015 i soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'art. 1 dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell'Autorità, dando contestualmente notizia dell'avvenuto versamento.

2. Fermo restando l'obbligo di comunicazione dell'avvenuto versamento in capo a ciascuna società contribuente, nei casi di cui all'art. 1, comma 2, la società capogruppo, nel rendere la dichiarazione di cui al comma precedente, indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna società tenuta alla contribuzione, a qualunque titolo ad essa collegata o da essa controllata o coordinata.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti devono essere inviate in via telematica utilizzando esclusivamente il modello di cui al precedente comma.

4. La mancata o tardiva dichiarazione nonché l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 6 novembre 2014

Il presidente: CARDANI

Il commissario relatore: PRETO

15A01979

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 30 ottobre 2014.

Assegnazione di risorse ad interventi per la riqualificazione delle attività industriali e portuali e per il recupero ambientale nell'area di crisi industriale complessa di Trieste, nell'ambito del relativo accordo di programma sulla messa in sicurezza del sito. (Delibera n. 40/2014).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 426 del 9 dicembre 1998, recante «Nuovi interventi in campo ambientale» ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 4, che prevedono, tra l'altro, l'adozione da parte del Ministro dell'ambiente del Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati e l'identificazione di un primo elenco di interventi di bonifica di interesse nazionale, i cui ambiti sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, da parte del medesimo Ministro;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 468 del 18 settembre 2001 «Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale» che individua, tra gli altri, il sito di «Trieste » come intervento di bonifica di interesse nazionale (SIN);

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare del 24 febbraio 2003 che ha definito il perimetro di detto sito;

Vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;

Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni «Norme in materia ambientale», articoli 299 e seguenti, che recepiscono la suddetta direttiva;

Visto in particolare l'art. 252, comma 4, del suddetto decreto legislativo che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la titolarità del procedimento per la bonifica dei siti di interesse nazionale, sentito il Ministero delle attività produttive;

Vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (GUE C82 del 1° aprile 2008);

Visto il decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» e in particolare l'art. 27 concernente il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 2013, di attuazione dell'art. 27, comma 8, del suddetto decreto-legge, che detta i criteri per l'individuazione delle situazioni di crisi industriali e per la definizione di progetti di riconversione industriale, e a

tal fine definisce, in particolare, le modalità di adozione di Progetti di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) mediante appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata delle Amministrazioni centrali, della regione, degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate;

Tenuto conto che, ai sensi dei richiamati art. 27 del decreto-legge n. 83/2012 e decreto ministeriale 31 gennaio 2013, il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (di seguito Invitalia) per la definizione e l'attuazione degli interventi del progetto di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI);

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, con il quale l'area industriale di Trieste è stata riconosciuta quale area di crisi industriale complessa ai sensi dell'art. 27 del citato decreto-legge n. 83/2012, in relazione alle tematiche della produzione siderurgica, della riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e in particolare il comma 1, che ha sostituito l'art. 252-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 e reca disposizioni in materia di «Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale», ed i commi 11 e 12, che disciplinano, tra l'altro, la nomina e le attribuzioni del presidente della regione Friuli-Venezia Giulia quale commissario straordinario, autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge n. 135 del 23 maggio 1997, al fine di assicurare l'attuazione dell'Accordo di programma quadro;

Tenuto conto che il Programma attuativo regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (PAR *FSC)* della regione Friuli-Venezia Giulia per il periodo 2007-2013, approvato in via definitiva dalla giunta regionale con delibera n. 847 del 17 maggio 2012, prevede all'Asse 2 - Ambiente, l'obiettivo 2.1 «Riduzione della pressione del sistema degli insediamenti sull'alto Adriatico», nell'ambito del quale viene finanziata per un ammontare di 26.100.000,00 euro, a valere su risorse del FSC 2007/2013, la Linea d'azione 2.1.1, denominata «Ripristino ambientale del sito inquinato di interesse nazionale di Trieste ai fini di riconversione e sviluppo produttivo»;

Vista la delibera n. 10 del 20 gennaio 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2012) con la quale questo Comitato ha preso atto del Programma attuativo regionale (PAR) della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia finanziato con le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, e in particolare l'art. 1, comma 6, che prevede la destinazione del complesso delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, e il comma 7, come modificato dall'art. 13, comma 9, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, in base al quale il Ministro per la coesione territoriale, d'intesa con i Ministri interessati, destina, ai sensi del decreto legislativo n. 88 del 31 maggio 2011, quota parte delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale, di bonifica di beni contenenti amianto e di altri interventi in materia di politiche ambientali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 2014), con il quale è stata conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretario del Consiglio dei ministri, la delega ad esercitare le funzioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative tra l'altro alla gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

Visto l'Accordo di programma (A.P.) sottoscritto in data 30 gennaio 2014, registrato dalla Corte dei conti in data 20 maggio 2014 «Reg.ne Prev. n. 2083», tra i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, per la coesione territoriale, del lavoro e delle politiche sociali, la regione Friuli-Venezia Giulia, la provincia di Trieste, il comune di Trieste, l'Autorità portuale di Trieste, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a., e che ha per oggetto la definizione di una complessiva ed unitaria manovra di intervento sull'area di crisi industriale complessa di Trieste tramite l'attuazione di un Progetto di messa in sicurezza del sito di bonifica di interesse nazionale, nonché di riconversione e riqualificazione dell'area industriale;

Considerato che tale Accordo è articolato in due ASSI d'intervento, il primo dei quali (ASSE *I)* consistente nel «Progetto integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione del sito della Ferriera di Servola, ai sensi dell'art. 252-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006»;

Considerato in particolare che, nell'ambito del richiamato ASSE I, è prevista l'Azione II «Programma degli ulteriori interventi di messa in sicurezza dell'area da realizzare con finanziamento pubblico» (art. 8 del citato A.P.), articolata negli interventi di marginamento fisico fronte mare dell'intera area demaniale in concessione, con annessa barriera idraulica, e di realizzazione dell'impianto di depurazione per il trattamento delle acque di falda contaminate emunte;

Vista la nota informativa per il CIPE, n. 9854 del 22 ottobre 2014, predisposta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), nella quale, in relazione al programma di cui al richiamato ASSE I - Azione II, sono indicati il fabbisogno finanziario complessivo, determinato in 41.500.000 euro, le opere in cui si articola il programma degli interventi, l'importo finanziario di ciascuna delle dette opere, l'articolazione pluriennale

della spesa, nonché il soggetto competente ad assicurare l'attuazione del programma degli interventi, individuato nel «Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi nell'area di crisi industriale complessa di Trieste» da nominarsi ai sensi del menzionato art. 4, comma 11, del decreto-legge n. 145/2013;

Considerato che nella suddetta nota la copertura del citato fabbisogno di 41.500.000 euro per il Programma degli ulteriori interventi di messa in sicurezza dell'area di competenza pubblica è individuata, per un importo pari a 26.100.000 euro a valere sulla disponibilità del PAR FSC 2007-2013 a titolarità della regione Friuli-Venezia Giulia, e per l'importo di 15.400.000 euro a carico della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020;

Preso atto che nella richiamata nota informativa è indicato che lo studio di fattibilità concernente gli interventi di competenza pubblica da realizzare, sviluppato da Invitalia attività produttive S.p.a. - Società in house del Ministero dello sviluppo economico, è stato approvato in sede di Conferenza di servizi del 17 ottobre 2014 tenutasi presso il detto Ministero;

Preso atto inoltre che nella medesima nota informativa, conformemente a quanto approvato nella sopra richiamata Conferenza di servizi del 17 ottobre 2014, viene posto in evidenza che l'esecuzione del marginamento fisico, da attuarsi nell'ambito della richiamata Azione II, ricade anche in una parte di perimetro a terra dell'area della piattaforma logistica - secondo stralcio, non ricompresa nel perimetro dell'area di crisi e che tale intervento risulta tuttavia tecnicamente indispensabile al fine di garantire l'efficacia delle opere di messa in sicurezza e bonifica, fermo restando che le aree interessate sono di natura demaniale e rientrano nel SIN di Trieste;

Vista la nota n. 22294 GAB del 27 ottobre 2014, consegnata in seduta e acquisita agli atti, con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha inoltrato al competente Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla coesione territoriale la proposta concernente l'assegnazione delle risorse per l'attuazione del richiamato «Programma degli ulteriori interventi di messa in sicurezza dell'area da realizzare con finanziamento pubblico», consistente negli interventi di marginamento fisico fronte mare dell'intera area demaniale in concessione, con annessa barriera idraulica, e di realizzazione dell'impianto di depurazione per il trattamento delle acque di falda contaminate;

Tenuto conto che detta proposta scaturisce dall'istruttoria tecnico-amministrativa svolta dal competente Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS) in raccordo con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e risulta corredata del richiesto elenco degli interventi da finanziare, analiticamente descritti, e dei correlati cronoprogrammi di attuazione degli interventi e di utilizzo dei finanziamenti;

Vista l'odierna nota n. 4590-P del 30 ottobre 2014, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta del Comitato, contenente le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera unitamente all'indicazione, formulata nell'oggetto della decisione, che le risorse sono poste a carico della dotazione finanziaria del Fondo sviluppo e coesione, programmazione 2014-2020, per l'importo di 15.400.000 euro per l'anno 2015 nell'ambito della quota regionale del Fondo medesimo;

Udita l'illustrazione della proposta in esame svolta dal Presidente, sulla quale viene acquisito l'assenso dei Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

1. *Assegnazione di risorse.*

Nell'ambito del complessivo fabbisogno finanziario di 41.500.000 euro per la realizzazione del «Programma degli ulteriori interventi di messa in sicurezza dell'area da realizzare con finanziamento pubblico» (ASSE I - Azione *II)*, articolato negli interventi di marginamento fisico fronte mare dell'intera area demaniale in concessione, con annessa barriera idraulica, e di realizzazione dell'impianto di depurazione per il trattamento delle acque di falda contaminate emunte, con la presente delibera è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia, per l'anno 2015, l'importo di 15.400.000 euro a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, nell'ambito della quota regionale del Fondo medesimo.

2. *Copertura finanziaria complessiva del Programma.*

2.1. La copertura finanziaria complessiva del Programma di cui al precedente punto 1 è imputata a carico delle seguenti fonti finanziarie, secondo i relativi importi:

euro 15.400.000 a carico del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione degli interventi strutturali previsti nell'art. 8 - ASSE I - Azione II dell'Accordo di programma di cui alle premesse;

euro 26.100.000 a valere sulle risorse FSC 2007-2013, a titolarità regionale, stanziate nel PAR FSC della regione Friuli-Venezia Giulia, ASSE 2 «Ambiente», del quale questo Comitato ha preso atto con la propria delibera n. 10 del 20 gennaio 2012.

3. *Modalità di attuazione.*

3.1. Per entrambe le tipologie di fonti finanziarie di cui al punto 2.1, l'utilizzazione delle risorse è prevista tramite la stipula di un apposito Accordo di programma quadro quale modalità attuativa.

3.2. Il soggetto competente ad assicurare l'attuazione del programma di interventi è il commissario straordinario, individuato nel presidente della regione Friuli-Venezia Giulia dall'art. 4, comma 11, del decreto-legge n. 145 del 23 dicembre 2013.

4. *Tempistica per impegni giuridicamente vincolanti.*

Con riferimento all'impegno delle risorse FSC 2007-2013, programmazione regionale, di cui al precedente punto 2.1, l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante verso terzi deve intervenire, ai sensi della delibera del CIPE n. 21 del 30 giugno 2014, entro il 31 dicembre 2015. Tale condizione è da considerarsi rispettata all'atto della stipula, con il soggetto privato non responsabile, dell'Accordo di programma di cui all'art. 252-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006, richiamato al punto 3.1 della presente delibera, che dovrà pertanto intervenire entro il suddetto termine del 31 dicembre 2015.

5. *Norme finali.*

Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Roma, 30 ottobre 2014

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n. 477

15A01978

DELIBERA 10 novembre 2014.

Ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2012 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare (decreto-legge n. 314/2003, articolo 4, comma 1-*bis*, come convertito dalla legge n. 368/2003 e successive modifiche e integrazioni). (Delibera n. 65/2014).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi;

Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 314/2003 che stabilisce misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare, prevedendo che alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge, tali misure siano trasferite al territorio che ospita il Deposito in misura proporzionale all'allocazione dei rifiuti radioattivi;

Visto in particolare il comma 1-*bis* del medesimo art. 4 il quale stabilisce che l'assegnazione annuale del contributo sia effettuata con deliberazione del CIPE, sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

Considerato che il medesimo comma 1-*bis* del citato articolo, come modificato dall'art. 7-*ter* della legge n. 13/2009, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente prevede che il contributo sia ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito e che il contributo spettante a questi ultimi sia calcolato in proporzione alla superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto;

Considerato altresì che l'ammontare complessivo annuo del contributo, ai sensi del richiamato comma 1-*bis*, è definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo;

Visto l'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-*bis* del richiamato art. 4;

Visto l'art. 1, comma 493, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che conferma, fra l'altro, quanto disposto dall'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che all'art. 28 istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) al quale è attribuito il compito di svolgere le funzioni dell'APAT di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota n. 5696 del 23 settembre 2013 con la quale la Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE) ha comunicato l'entità delle risorse disponibili per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale relative all'anno 2012, pari a 15.169.308,00 euro, determinate in sede di contabilizzazione dei valori relativi al bilancio per il medesimo anno;

Vista la nota n. 0017585 del 18 agosto 2014, con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'ambiente ha trasmesso al DIPE sia il decreto n. 216 del 18 agosto 2014 del competente Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante la ripartizione percentuale, per l'anno 2012, delle misure di compensazione territoriale a favore dei comuni e alle province beneficiarie, sia la relativa relazione predisposta dall'ISPRA nel giugno 2014 nonché la proposta di riparto finanziario, in forma di tabella, che individua la corrispondente assegnazione in euro per ciascun sito ed ente beneficiario;

Considerato che con il citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 216/2014, è approvata la ripartizione percentuale, per l'anno 2012, delle misure di compensazione territoriale relative ai comuni e alle province ospitanti centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile radioattivo, nonché ai comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, ai sensi del citato comma 1-*bis* dell'art. 4 del decreto-legge n. 314/2003, come modificato dall'art. 7-*ter* della legge n. 13/2009;

Vista altresì la relazione predisposta dall'ISPRA nei giugno 2014, concernente le quote di ripartizione delle misure compensative in applicazione dei criteri relativi all'inventario radiometrico dei siti nucleari italiani esplicitati nella relazione medesima, dalla quale risulta in particolare che, per quanto attiene al calcolo della quota spettante ai comuni confinanti, sono stati applicati i dati ISTAT relativi all'ultimo censimento della popolazione (anno 2011);

Considerato che nella proposta in esame viene espresso l'avviso di mantenere il vincolo di destinazione delle risorse alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale, con indicazione dei relativi settori di intervento;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista l'odierna nota, prot. DIPE n. 4749-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, contenente le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Ritenuto di dover approvare tale proposta;

Delibera:

1. *Criteri di ripartizione.*

Le risorse destinate come misura compensativa ai comuni e alle province che ospitano gli impianti di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 314/2003 convertito dalla legge n. 368/2003 e alle successive modifiche ed integrazioni richiamate in premessa, vengono ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti:

la radioattività presente nelle strutture stesse dell'impianto, in forma di attivazione e di contaminazione, che potrà essere eliminata al termine delle procedure di disattivazione dell'impianto stesso;

i rifiuti radioattivi presenti, prodotti dal pregresso esercizio dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno;

il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato eventualmente presente.

2. *Ripartizione tra comuni e province.*

In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 1 e di quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'art. 4 del decreto-legge n. 314/2003 richiamato in premessa, le risorse disponibili come misure compensative per l'anno 2012, pari a 15.169.308,00 euro, sono ripartite per ciascun sito e sono suddivise tra gli enti beneficiari in misura del 50 per cento a favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, secondo le percentuali e gli importi riportati nell'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.

Il contributo spettante ai comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito viene calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto.

3. *Modalità di erogazione delle somme.*

Le somme di cui al precedente punto 2 sono versate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico agli enti locali sopra individuati, secondo le modalità previste dal sistema di Tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, sul capitolo all'uopo istituito da ciascun ente locale interessato.

Le suddette risorse finanziarie dovranno essere destinate alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale e in particolare in materia di: tutela delle risorse idriche; bonifica dei siti inquinati; gestione dei rifiuti; difesa e assetto del territorio; conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette e tutela della biodiversità; difesa del mare e dell'ambiente costiero; prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico; interventi per lo sviluppo sostenibile.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è chiamato a relazionare a questo Comitato, entro il 31 dicembre 2015, sullo stato di utilizzo delle risorse ripartite con la presente delibera, con particolare riferimento al rispetto del suddetto vincolo di destinazione delle risorse, in base alla rendicontazione che gli enti beneficiari sono chiamati a presentare al Ministero dell'ambiente.

Roma, 10 novembre 2014

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n. 476

ALLEGATO

Tabella 1. Ripartizione indennità compensativa rifiuti radioattivi (in euro)

Impianti	Quota % spettante al sito anno 2012	Importo spettante al sito anno 2012	Comuni e Province	Quote %	Importo Comuni/Province anno 2012
Impianto EUREX e Deposito Avogadro	28,001	4.247.557,93	Comune di Saluggia (VC)	14.0005	2.123.778,97
			Provincia di Vercelli	7,0003	1.061.897,07
			Comune di Cigliano (VC)	0,6667	101.133,78
			Comune di Crescentino (VC)	2,0251	307.193,66
			Cmune di Lamporo (VC)	0,2959	44.885,98
			Comune di Livorno Ferraris (VC)	1,4747	223.701,79
			Comune di Rondissone (TO)	0,5098	77.333,13
			Comune di Torrazza Piemonte (TO)	0,6359	96.461,63
			Comune di Verolengo (TO)	1,3921	211.171,94
Centrale "Enrico Fermi"	17,008	2.579.995,90	Comune di Trino Vercellese (VC)	8,6040	1.289.997,95
			Provincia di Vercelli	4,2520	644.998,98
			Comune di Camino (AL)	0,5669	85.994,81
			Comune di Costanzana (VC)	0,5500	83.431,19
			Comune di Fontanetto Po (VC)	0,7736	117.349,77
			Comune di Livorno Ferraris (VC)	0,0481	7.296,44
			Comune di Morano sul Po (AL)	0,7686	116.591,30
			Comune di Palazzolo Vercellese VC)	0,6406	97.174,59
			Comune di Ronsecco (VC)	0,4730	71.750,83
			Comune di Tricerro (VC)	0,4312	65.410,06
Centrale di Caorso	10,950	1.661.039,23	Comune di Caorso (PC)	5,4750	830.519,61
			Provincia di Piacenza	2,7375	415.259,81
			Comune di Caselle Landi (LO)	0,3333	50.559,30
			Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda (LO)	0,2964	44.961,83
			Comune di Cortemaggiore (PC)	0,4410	66.896,65
			Comune di Monticelli d'Ongina (PC)	0,8121	123.189,95
			Comune di Piacenza (PC)	0,4604	69.839,49
			Comune di Pontenure (PC)	0,1267	19.219,51
			Comune di San Pietro in Cerro (PC)	0,2676	40.593,07
Centrale di Latina	11,206	1.699.872,65	Comune di Latina (LT)	5,6030	849.936,33
			Provincia di Latina	2,8015	424.968,16
			Comune di Cisterna di Latina (LT)	1,3757	208.684,17
			Comune di Nettuno (RM)	1,4258	216.283,99
Centrale del Garigliano	10,040	1.522.998,52	Comune di Sessa Aurunca (CE)	5,0200	761.499,26
			Provincia di Caserta	2,5100	380.749,63
			Comune di Castelforte (LT)	0,4369	66.274,71
			Comune di Cellole (CE)	0,6014	91.228,22
			Comune di Galluccio (CE)	0,0097	1.471,42
			Comune di Minturno (LT)	0,8791	133.353,39
			Comune di Rocca d'Evandro (CE)	0,0350	5.309,26
			Comune di Roccamonfina (CE)	0,0001	15,17
			Comune di Santi Cosma e Damiano (LT)	0,5478	83.097,47
Impianto ITREC	8,523	1.292.880,12	Comune di Rotondella (MT)	4,2615	646.440,06
			Provincia di Matera	2,1308	323.227,61
			Comune di Nova Siri (MT)	0,6408	97.204,93
			Comune di Policoro (MT)	1,2725	193.029,44
			Comune di Tursi (MT)	0,2174	32.978,08
CNR Casaccia (Opec/PU/Nucleco)	6,784	1.029.085,85	Comuna di Roma (RM)	3,3920	514.542,93
			Provincia di Roma	1,6960	257.271,46
			Comune di Anguillara Sabazia (RM)	1,0272	155.819,13
			Comune di Campagnano di Roma (RM)	0,0531	8.054,90
			Comune di Fiumicino (RM)	0,2556	38.772,75
			Comune di Formello (RM)	0,3601	54.624,68
CCR Ispra	5,468	829.457,76	Comune di Ispra (VA)	2,7340	414.728,88
			Provincia di Varese	1,3670	207.364,44
			Comune di Angera (VA)	0,3854	58.462,51
			Comune di Belgirate (VB)	0,0931	14.122,63
			Comune di Brebbia (VA)	0,1921	29.140,24
			Comune di Cadrezzate (VA)	0.1143	17.338,52
			Comune di Lesa (NO)	0,2206	33.463,49
			Comune di Ranco (VA)	0,1175	17.823,94
			Comune di Travedona-Monate (VA)	0,2440	37.013,11
Impianto Boscomarengo	2,020	306.420,02	Comune di Bosco Marengo (AL)	1,0100	153.210,01
			Provincia di Alessandria	0,5050	76.605,01
			Comune di Alessandria (AL)	0,1265	19.189,17
			Comune di Basaluzzo (AL)	0,0255	3.868,17
			Comune di Casal Cermelli (AL)	0,0169	2.563,61
			Comune di Fresonara (AL)	0,0107	1.623,12
			Comune di Frugarolo ((AL)	0,0369	5.597,47
			Comune di Novi Ligure (AL)	0.1707	25.894,01
			Comune di Pozzolo Formigaro (AL)	0,0609	9.238,11
			Comune di Predosa (AL)	0,0081	925,33
			Comune di Tortona (AL)	0,0508	7.706,01
	100,000	15.169.308,00	TOTALI	100,00	15.169.308,0000

15A01977

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Macrogol Sandoz».

Estratto determina V&A/221 del 10 febbraio 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.11.b) relativamente al medicinale: MACROGOL SANDOZ.

Procedura europea: UK/H/4219/01/II/13.

Titolare AIC: SANDOZ SPA.

È autorizzata la seguente variazione:

Presentazione del Risk Management Plan, la versione approvata è la numero 1.2.

relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5, della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01989

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Avviso pubblico sull'avvio della consultazione su «Bozza di Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale».

Il Garante per la protezione dei dati personali, vista la delibera adottata il 19 febbraio 2015, ritiene opportuno avviare una procedura di consultazione pubblica sul documento adottato in pari data, relativo ad una «Bozza di Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale» pubblicato, unitamente alla menzionata delibera, sul sito web dell'Autorità (www.garanteprivacy.it).

Obiettivo della consultazione è quello di acquisire osservazioni e proposte in merito alla bozza di Codice da parte di tutti i soggetti interessati, anche eventualmente attraverso le associazioni di categoria rappresentative dei settori di appartenenza.

I contributi, così individuati, dovranno pervenire, entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, all'indirizzo di posta elettronica consultazione.infocommerciali@gpdp.it, indicando nell'oggetto il tema di riferimento.

I contributi inviati dai partecipanti alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive determinazioni del Garante.

Informativa

(art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

I dati personali eventualmente forniti facoltativamente partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati dall'Autorità nei modi e nei limiti necessari per adottare i provvedimenti di sua competenza in materia, con procedure prevalentemente informatizzate a cura delle sole unità di personale od organi interni al riguardo competenti. Gli interessati hanno diritto di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice (il cui testo è riportato sul sito dell'Autorità - www.garanteprivacy.it) mediante la suindicata casella di posta elettronica, ovvero presso la sede del Garante.

15A02090

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Adaxio 20 mg/ml + 20 mg/ml Shampoo per cani».

Decreto n. 17 del 13 febbraio 2015

Procedura decentrata n. UK/V/0518/001/DC

Medicinale veterinario Adaxio 20 mg/ml + 20 mg/ml Shampoo per cani

Titolare A.I.C.: la società SOGEVAL 200 Avenue de Mayenne – Zone Industrielle des Touches 53000 Laval, Francia.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Thepenier Pharma Industrie Route D'Alencon 61400 Saint Langis Les Mortagne – France e lo stabilimento della società titolare dell'A.I.C Sogeval 200 Avenue de Mayenne – Zone Industrielle des Touches 53000 Laval, Francia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 200 ml – A.I.C. n. 104684016

flacone da 500 ml – A.I.C. n. 104684028

scatola da 1 flacone da 200 ml – A.I.C. n. 104684030

scatola da 1 flacone da 500 ml – A.I.C. n. 104684042

Composizione:

ogni ml contiene:

Principio attivo:

Clorexidina digluconato 20 mg (equivalente a clorexidina 11,26 mg)

Miconazolo nitrato 20 mg (equivalente a miconazolo 17,37 mg)

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche

Trattamento e controllo di dermatite seborroica associata a Malassezia pachydermatis e/o Staphylococcus pseudintermed*ius*.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 21 mesi;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto efficacia immediata.

15A01946

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Duramune DAPPi + LC».

Estratto del provvedimento n. 66 del 2 febbraio 2015

Medicinale veterinario ad azione immunologica DURAMUNE DAPPi + LC (AIC n. 103664) per tutte le confezioni.

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l, via Andrea Doria, 41 M 00192 – Roma.

Oggetto del provvedimento:

procedura di condivisione del lavoro: UK/V/xxxx/WS/022

Grouping di variazioni di tipo II.

Si autorizza la modifica come di seguito descritta: tipo II. N. B.II.d.1 *e)*. Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito, modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati.

Si autorizza la modifica del titolo infettante per le valenze contenute nella frazione liofilizzata del vaccino. I nuovi limiti autorizzati sono:

Virus del Cimurro canino, ceppo Onderstepoort	da $10^{1,1}$ a $10^{3,4}$ $TCID_{50}$*/dose
Adenovirus canino, tipo 2, ceppo V197	da $10^{4,0}$ a $10^{6,2}$ $TCID_{50}$*/dose
Parvovirus canino, ceppo SAH	da $10^{4,7}$ a $10^{6,5}$ $TCID_{50}$*/dose
Virus della Parainfluenza canina, ceppo FDL	da $10^{4,5}$ a $10^{6,8}$ $TCID_{50}$*/dose

*$TCID_{50}$ = dose infettante il 50% del tessuto di coltura

I lotti di vaccino già in commercio, possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A01947

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «Abondance».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C 74 del 3 marzo 2015 a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica, presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) 1151/2012, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria «Formaggi» - «Abondance».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

15A01980

Domanda di registrazione della denominazione «De Meerlander».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 70 del 27 febbraio 2015, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta, presentata dai Paesi Bassi ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati» - «De Meerlander».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

15A01981

Domanda di registrazione della denominazione «Plate De Florenville».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 72 del 28 febbraio 2015, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta, presentata dal Belgio ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati» - «Plate de Florenville».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

15A01982

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Melannurca Campana»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Melannurca Campana» registrata con Reg. (CE) n. 417/2006 della Commissione del 10 marzo 2006.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio per la tutela dell'IGP Melannurca Campana I.G.P., via Verdi, 29 - 81100 Caserta, e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999.

Considerato altresì che l'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica del disciplinare di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito inoltre il parere della Regione Campania circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P. «Melannurca Campana» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

- PQAI IV, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

Disciplinare di produzione dell'Indicazione Geografica Protetta «Melannurca Campana»

Art. 1.

L'Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) «Melannurca Campana» è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 e dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

L'Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) «Melannurca Campana» designa i frutti dei biotipi riferibili alle cultivar di melo «Annurca» e «Annurca Rossa del Sud», prodotti nel territorio ricadente nella Regione Campania e definito nel successivo art. 3.

Art. 3.

La zona di produzione della I.G.P. «Melannurca Campana», comprende i territori, interi o parziali, dei seguenti comuni ricadenti nelle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

Provincia di Avellino - Comuni parzialmente interessati: Cervinara, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con il comune di Montesarchio; Est dal confine con il comune di S. Martino V. Caudina fino all'altezza della strada provinciale Rotondi-S. Martino V.C.; Sud dalla strada provinciale Rotondi-S. Martino V.C.; Ovest dal confine con il comune di Rotondi fino alla provinciale Rotondi-S. Martino V.C. Montoro Inferiore, l'area interessata è delimitata a: Nord dalla via Pescarola per l'intero tratto tra l'innesto con la via Marconi della frazione Preturo e l'innesto con la via Mercatello della frazione Borgo, inoltre, dalla via Marconi della frazione Preturo per il tratto che va dall'innesto con via Pescarola all'innesto con la via Variante; Est dalla S.P. 90 (detta Borgo) dall'innesto con via Pescarola fino al congiungimento con la SP Turci nella frazione Piazza di Pandola e seguendo tale strada fino alla frazione Misciano all'altezza del ponte del raccordo autostradale SA-AV; Sud dal confine con la provincia di Salerno nel tratto compreso tra la S.P. Turci e la S.S. 18; Ovest dalla linea ferroviaria BN-AV-SA nel tratto compreso tra il punto d'intersezione di questa con via Granaro fino al passaggio a livello di Casa Pellecchia e da qui lungo la S.S. 18 fino al confine con la provincia di Salerno. Montoro Superiore, l'area interessata è delimitata a: Nord dalla strada vicinale «Vallone delle Macchie», nel tratto compreso dall'incrocio con la S.P. 90 fino all'incrocio con la S.P. 104 che collega la frazione Banzano; Est dalla S.P. 104 tra l'innesto di questa con la via vicinale «Vallone delle Macchie» fino all'altezza di via dell'Aia della frazione Caliano e da questa fino all'incrocio con la S.P. Piano-S. Pietro, quindi, partendo da quest'incrocio lungo via Leone fino al congiungimento con via Turci; Ovest dalla strada provinciale Borgo nel tratto compreso dall'innesto con via Pescarola fino a quello con via Turci;

Rotondi, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con la provincia di Benevento; Est dal confine con il comune di Cervinara fino all'altezza della strada ex S.S. 374; Sud dalla strada ex S.S. 374; Ovest dal confine con il comune di Paolisi fino all'altezza della linea ferroviaria Valle Caudina. S. Lucia di Serino, l'area interessata è delimitata a: Nord-Est dalla strada provinciale che attraversa il centro abitato di S. Lucia collegandolo con Atripalda; Sud dal confine comunale di Serino; Ovest dai confini con i comuni di S. Michele di Serino e S. Stefano del Sole. S. Martino Valle Caudina, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con la provincia di Benevento; Est dal confine con il comune di Pannarano fino all'altezza della strada provinciale Rotondi-Pannarano; Sud dalla strada provinciale Rotondi-Pannarano; Ovest dal confine con il comune di Cervinara. S. Michele di Serino, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con il comune di Cesinali; Est dai confini con i comuni di S. Stefano del Sole e S. Lucia di Serino; Sud dal confine con il comune di Serino; Ovest dalla linea ferroviaria Avellino-Mercato S. Severino;

S. Stefano del Sole, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con il comune di Cesinali; Est dalla strada provinciale che collega S. Lucia ad Atripalda; Sud dal confine con il comune di S. Lucia di Serino; Ovest dal confine comunale con S. Michele di Serino;

Serino, l'area interessata è delimitata a: Nord dai confini con i comuni di S. Michele di Serino e S. Lucia di Serino; Est dalla SP 28 che collega la frazione Ponte del comune di Serino al comune di S. Lucia di Serino; Sud dal punto di confluenza della S.P. 28 «frazione Ponte di Serino-S. Lucia di Serino» e della strada provinciale «frazione Ponte di Serino-S. Michele di Serino»; Ovest dalla strada che collega la frazione Ponte del comune di Serino al centro abitato di S. Michele di Serino.

Provincia di Benevento - Comuni interamente interessati: Amorosi, Dugenta, Limatola, Puglianello, S. Salvatore Telesino, Telese. Comuni parzialmente interessati: Airola, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con i comuni di Moiano e Bucciano, a partire dalla rotabile Moiano-Airola; Est dal confine comunale con il comune di Bonea e dal confine amm.vo provinciale; Sud dal confine col comune di Paolisi; Ovest dalla rotabile Moiano-Airola e dalla strada provinciale Caudina per il tratto che collega il centro abitato di Airola con la Nazionale Appia nei pressi del cavalcavia della linea ferroviaria «Valle Caudina». Bonea, l'area interessata è delimitata a: Nord nel primo tratto dalla strada comunale che dalla Contrada Fizzo porta al centro abitato passando per le località «Cavarena», «Guide» e «San Biagio»; nel secondo tratto dalla strada comunale che collega il comune di Bonea con la Contrada «Varoni» del comune di Montesarchio passando per Contrada «Mosca»; Est dal confine col comune di Montesarchio partendo dall'intersezione della strada Bonea-Varoni fino al limite provinciale; Sud dal confine amm.vo con la provincia di Avellino; Ovest dal confine col comune di Airola fino all'intersecazione della strada Bucciano-Montesarchio.

Bucciano, l'area interessata è delimitata a: Nord dalla strada provinciale Frasso Telesino-Bucciano-Montesarchio; Est e Sud dal confine col comune di Airola; Ovest dal confine col comune di Moiano.

Durazzano, l'area interessata comprende tutta l'area pianeggiante adiacente la strada Sant'Agata dei Goti-Durazzano-Cervino, delimitata a: Nord dal rilievo di M. Longano; a Est dal confine con il comune di Sant'Agata dei Goti e dai rilievi di M. Buzzano e M. Aglio, a Sud ed Ovest dal confine amm.vo con la Provincia di Caserta;

Faicchio, l'area interessata è delimitata a: Nord dalla strada statale che collega Gioia Sannitica con Faicchio fino al centro abitato, successivamente del torrente Titerno nel tratto che va dal centro abitato al confine col comune di S. Lorenzello; Est dal confine col comune di S. Lorenzello; Sud dal confine con i comuni di S. Salvatore Telesino e Puglianello; Ovest dal confine amm.vo con la Provincia di Caserta;

Frasso Telesino, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine col comune di Melizzano; Est dalla rotabile Solopaca-Frasso Telesino-Bucciano; Sud dal confine col comune di S. Agata dei Goti; Ovest dal confine col comune di Dugenta;

Melizzano, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con i comuni di Amorosi, Telese e Solopaca; Est dalla strada che collega Solopaca con Frasso Telesino; Sud dal confine con i comuni di Frasso Telesino e Dugenta; Ovest dal confine amm.vo con la provincia di Caserta;

Moiano, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine col comune di S. Agata dei Goti; Nord-Est dalla strada provinciale FrassoT.-Bucciano; Est dal confine col comune di Bucciano; Sud dal confine col comune di Airola; Ovest dalla provinciale Airola-Moiano-S. Agata de Goti.

Montesarchio, l'area interessata è delimitata a: Nord-Est per un primo tratto dal confine con Bonea ed il centro abitato di Montesarchio, dalla strada che collega Bonea con Montesarchio passando per Contrada Varoni; per un secondo tratto dalla statale Appia fino al limite provinciale; Sud dal confine amm.vo con la Provincia di Avellino; Ovest dal confine col comune di Bonea. Paolisi, l'area interessata è delimitata a: dal confine col comune di Airola; Est dal confine amm.vo con la Provincia di Avellino; Sud dalla linea ferroviaria «Valle Caudina»; Ovest dal confine col comune di Arpaia;

S. Lorenzello, l'area interessata è delimitata a: Nord dal torrente Titerno; Est dal confine con i comuni di Cerreto Sannita e Guardia Sanframondi; Sud dal confine con il comune di Castelvenere; Ovest dal confine con i comuni di Faicchio e S. Salvatore Telesino;

Sant'Agata dei Goti, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con i comuni di Frasso Telesino e Dugenta; Est dalla strada provinciale Frasso Telesino-Bucciano, da un tratto del confine con il comune di Moiano e dalle strade provinciali Durazzano-S. Agata dei Goti e S. Agata dei Goti-Moiano; Sud dal confine col comune di Durazzano; Ovest dal confine amm.vo con la Provincia di Caserta.

Provincia di Caserta - Comuni interamente interessati: Aversa, Bellona, Caianello, Calvi Risorta, Camigliano, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Cesa, Frignano, Grazzanise, Gricignano, Lusciano, Orta di Avella, Parete, Pastorano, Pignataro Maggiore, Riardo, S. Arpino, S. Cipriano d'Aversa, S. Maria la Fossa, S. Marcellino, S. Tammaro, Sparanise, Succivo, Teano, Teverola, Trentola-Ducenta, Villa di Briano, Vitulazio.

Comuni parzialmente interessati:

Ailano, l'area interessata è delimitata a: Nord-Est dalla strada comunale S. Maria Zanneto lungo la curva livello di 275 m s.l.m., sino al nucleo abitato di Ailano e da qui lungo la strada comunale del comune di Raviscanina sino a raggiungerlo; Sud dal confine col comune di Vairano Patenora;

Alvignano, l'area interessata è delimitata a: Nord dalla vicinale che collega masseria Melone con mass. la Vecchia; Est dal confine col comune di Ruviano; Sud dai confini con i comuni di Ruviano e Caiazzo; Ovest seguendo la curva di livello del monte Caracciolo, quota 108 m s.l.m., fino alla strada S.S. 158, poi seguendo il rio Tella fino a mass. Melone;

Baia e Latina, l'area interessata è delimitata a: Nord-Ovest dalla strada vicinale che staccandosi dalla prov. Dragoni-Baia e Latina collega mass. Burrelli a mass. le Morecine fino al confine com.le con Alife; Nord-Est dal confine col comune di Alife; Sud-Est dal confine col comune di Dragoni; Sud-Ovest dalla strada prov. Dragoni-Baia e Latina nel tratto dal confine con Dragoni fino a ponte Murato;

Caiazzo, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine col comune di Alvignano; Est dal confine col comune di Ruviano; Sud-Est dalla strada S.S.78 Sannitica nel tratto da mass. Fasulo a mass. Pisciacchione; si segue poi la comunale per mass. Pietramarino-la Torre-mass. Santoro, da qui si segue la strada Caiazzo-Alvignano fino a mass. Pescara, proseguendo in direzione S. Pietro-Trappeto fino a Mondrone;

Capua, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con i comuni di Vitulazio, Bellona e Pontelatone; Est dalla vicinale che dal Volturno porta a mass. Conte Mauro, da qui seguendo la S.S. Sannitica n. 87 in direzione Contrada Mazzarella fino a S. Angelo in Formis; da qui, in direzione sud, seguendo la curva di livello, a quota 50 m s.l.m., del monte Tifata fino al confine con S. Prisco; Sud dai confini con i comuni di S. Maria la Fossa, S. Tammaro, S. Maria C.V. e S. Prisco; Ovest dal confine col comune di Cancello Arnone;

Carinola, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con Sessa A. lungo la S.S. Appia fino all'incrocio per Ventaroli, da qui seguendo la strada per S. Ianni, risalendo lungo la strada per Cappelle fino al confine con Teano; Est dai confini con i comuni di Teano e Francolise; Sud dalla Ciamprisco-Nocelleto-Carinola; Ovest dalla strada Carinola-Cascano;

Castel di Sasso, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con il comune di Pontelatone e dalla strada Cisterna-Strangolagalli nel tratto mass. Adinolfi-S.Marco-Strangolagalli; Est dalla strada Strangolagalli-mass. Lombardi fino al confine con Piana di Caiazzo, seguendo poi questo confine (in direzione *sud)* fino alla strada Taverna Nuova-Piana di Caiazzo; Sud lungo la strada Taverna Nuova-Piana di Caiazzo nel tratto da mass. S. Berardino a mass. Castagna; Ovest dal confine col comune di Pontelatone;

Cellole, l'area interessata è delimitata a: Nord, Est e Ovest dal confine con il comune di Sessa Aurunca; a Sud-Ovest dalla S.S. n. 7-*quater* Domitiana fino ad incontrare il comune di Sessa Aurunca;

Conca della Campania, l'area interessata è delimitata a: Nord-Est con la S.S. 6 Casilina; Nord-Ovest dal confine col comune di Mignano Montelungo; Ovest dal confine col comune di Galluccio; Sud a partire dal confine com.le con Galluccio in loc. Selva Seggi lungo la vicinale che porta a Vezzuola, loc. Pantanello, loc. Gli Stagli, loc. Viapiano; da qui lungo la strada Orchi-Tuoro di Teano fino al confine comunale con Tora e Piccilli;

Dragoni, l'area interessata è delimitata a: Nord-Ovest dal confine col comune di Baia e Latina; Nord-Est dal confine col comune di Alife; Sud-Est dalla S.S. 158 nel tratto da ponte Margherita a loc. Pantano; Sud-Ovest dalla strada provinciale Dragoni-Baia e Latina, nel tratto loc. Pantano-confine com.le di Baia e Latina;

Falciano del Massico, l'area interessata è delimitata a: Nord-Ovest dalla strada Mondragone-Falcione del Massico fino al confine comunale con quest'ultimo; ad Est con il confine di Carinola; a Sud-Est dal confine con il comune di Mondragone;

Formicola, l'area interessata è delimitata a: Nord/Nord-Est dalla strada che collega Rocchetta e Croce a Fondola, Cavallari, Formicola fino in loc. mass. Campo ad incontrare il confine con Pontelatone; Sud dal confine col comune di Pontelatone; Ovest dai confini con i comuni di Giano Vetusto, Camigliano e Bellona;

Francolise, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con i comuni di Teano e Sparanise; Est dal confine col comune di Sparanise; Sud dal confine con il comune di Cancello A. fino all'incrocio con la strada Brezza-S. Andrea-Pizzone-Ciamprisco, e dalla suddetta strada fino al confine con Carinola; Ovest dai confini con i comuni di Carinola e Teano;

Galluccio, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con i comuni di Rocca d'Evandro e Mignano M.; Est dal confine col comune di Conca della Campania; Sud a partire dal confine con Conca della Campania dalla vicinale che congiunge loc. Madonna del Sorbello, Fortinelli, Spicciano e Fulighi; e dal confine col comune di Sessa Aurunca; Ovest dal confine col comune di Rocca d'Evandro;

Giano Vetusto, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con il comune di Rocchetta fino all'incrocio con la strada comunale Selva a quota 275 m s.l.m.; Nord-Est dalla strada comunale Selva e dalla strada comunale Capitolo fino al centro abitato di Giano. Si prosegue lungo la strada vicinale Fontana e per la strada comunale che collega Giano a Camigliano sino al confine amm.vo di tale comune; Sud-Ovest dai confini con i comuni di Pignataro e Pastorano; Ovest dal confine col comune di Calvi Risorta;

Maddaloni, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine col comune di Valle di Maddaloni; Est/Sud-Est dalla curva di livello, quota 200 m s.l.m., del colle Castellone passando per mass. Garofalo, loc. la Crocella, e si chiude in corrispondenza della intersezione della via Sannitica con la strada che porta alla stazione ferroviaria di Maddaloni Inferiore; Ovest dalla curva di livello, quota 195 m s.l.m., del monte S. Michele;

Marzano Appio, l'area interessata è delimitata a: Nord Ovest dal confine con i comuni di Tora e Piccilli e Presenzano; Est dal confine col comune di Vairano P.; Sud dal confine col comune di Caianello; Ovest dal confine col comune di Caianello, poi da Tuoro Casale dalla strada per Fragoni, Piedituoro, Mass. Vespasiano, Mass. Santi, Boiani, Ameglio, Centella, mass. Ciorlano fino alla S.S. n. 6 e proseguendo in direzione nord lungo la vicinale che costeggia la loc. Castagneto fino al confine col comune di Tora e Piccilli;

Mignano Montelungo, l'area interessata è delimitata a: Nord dalla strada ferrata, dal fiume Peccia fino a Vaco, poi dalla vicinale costeggiando loc. Romano fino alla S.S. Casilina; da qui lungo la curva di livello del monte Rotondo a quota 150 m s.l.m. fino a mass. Porcaro; Est da mass. Porcaro lungo la curva di livello del monte Cavallo, monte Cesina, quota 200 m s.l.m., e del colle Amato; Sud dai confini con i comuni di Conca della Campania e Galluccio; Ovest dal confine con Galluccio lungo la vicinale per Caspoli, la strada per Campo, Casale, loc. Teroni, di qui seguendo Fosso Camponi ed il Fosso del Lupo fino al confine regionale col Lazio;

Mondragone, l'area interessata è delimitata ad Ovest dalla strada che congiunge la località Masseria del Papa con la località Casino della Starza; di qui al confine Nord prosegue lungo la strada per Falciano del Massico, fino al relativo confine comunale; a Nord-Est dal confine con il comune di Falciano del Massico; a Sud dal canale Savane nel tratto compreso tra il confine con detto comune e la località Masseria del Papa;

Pietramelara, l'area interessata è delimitata a: Nord dalla strada Riardo-Pietramelara-Baia; Est dal confine col comune di Roccaromana; Ovest dal confine del comune di Riardo; Sud dalla curva di livello di 300 m s.l.m. sino a località Ceraselle e da qui sino alla località di Valle di Trabucco, lungo la curva di livello di 400 m s.l.m., quindi lungo la strada comunale tra Pietramelara ed il comune di Rocchetta, in direzione di quest'ultimo a quota 500 m s.l.m. e infine, lungo la curva di livello di 300 m s.l.m. fino al confine con il comune di Riardo;

Pietravairano, l'area interessata è delimitata a: Nord-Ovest dal confine col comune di Vairano P.; Nord-Est: dai confini con i comuni di Raviscanina, S. Angelo d'Alife; Sud-Est dal confine con i comuni di Pietramelara, Roccaromana, Baia e Latina; dal confine col comune di Baia e Latina-in loc. Santoianni, si segue la vicinale a quota 133 m s.l.m. per mass. Vaccareccia, questa costeggia il bosco di monte Fossato, per raggiungere poi mass. Brunori, mass. Starze, loc. Puglianello, loc. Bocca della Petrosa, infine costeggia monte Monaco fino ad incontrare il confine col comune di Pietramelara; Sud dal confine con i comuni di Riardo e Pietramelara;

Pontelatone, l'area interessata è delimitata a: Nord-Ovest dal confine col comune di Formicola; Est partendo dal confine con Formicola seguendo la strada per Savignano-Casalicchio, da qui lungo la vicinale per mass. Corterosa, poi lungo la curva di livello del monte Nizzola, quota 130 m s.l.m, fino a Prea; da Prea a Cisterna si segue il confine con comune di Castel di Sasso; da Cisterna si segue la strada per mass. Aia Vecchia-mass. Adinolfi fino ad incontrare nuovamente e seguire (verso *sud)* il confine comunale di Castel di Sasso fino a mass. Castagna; Sud dalla strada che, proveniente dalla Fagianeria congiunge mass. Castagna-Taverna Nuova-mass. Uranno fino al confine con Bellona; Ovest dal confine con i comuni di Bellona e Camigliano;

Pratella, l'area interessata è delimitata a: Nord dalla strada che collega la località mass. Quattro Stradoni con località Mastrati per poi proseguire per il vallone che costeggia il colle di Mastrati sino al crinale del Monte Cappella a quota 650 m s.l.m., continuando lungo il vallone Rava della Stella fino in prossimità dell'abitato di Pratella ed infine verso località Colle Pizzuto sino al confine del comune di Ailano; Sud-Est dal confine del comune di Ailano; Sud dal confine col comune di Vairano-Patenora; Ovest dai confini con i comuni di Sesto Campano e Presenzano;

Presenzano, l'area interessata è delimitata a: Nord-Ovest dalla strada comunale che parte dal km 164 della S.S. n. 6 Casilina sino alla località mass. Quercia al centro abitato di Presenzano, per poi seguire la curva di livello di 300 m s.l.m., sino alle condotte della centrale idroelettrica di Presenzano e da qui lungo la curva di livello di 200 m s.l.m. fino al confine comunale di Sesto Campano; Nord-Est dai confini con i comuni di Sesto Campano e Pratella; Est/Sud-Est dal confine col comune di Vairano P.; Sud dal confine col comune di Marzano Appio; Sud-Ovest dal confine col comune di Tora e Piccilli;

Rocca d'Evandro, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine regionale con il Lazio (comune di Cassino); Est dal confine col comune di Mignano M., seguendo poi il fiume Peccia fino alla vicinale che porta a loc. Colli e da qui a Rocca d'Evandro; da qui lungo la strada vicinale per Campolongo, Cucuruzzo, loc. Campanara fino al confine con Galluccio; Sud dal confine col comune di Sessa Aurunca; Ovest dal confine regionale con il Lazio (comuni di Castelforte, S. Andrea, S. Ambrogino, S. Apollinare);

Roccamonfina, l'area interessata è delimitata a: Nord dalla strada Fontanafredda-S. Domenico-Roccamonfina-Tavola-Tuoro di Tavola; Est dal confine col comune di MarzanoAppio, poi dalla vicinale Tuoro di T.-Garofali fino ad incontrare e seguire il confine con il comune di Teano; Sud dalla vicinale che staccandosi dal confine con Teano in loc. Cambre giunge, lambendo il monte Torrecastiello fino a loc. mass. Perrotta; da qui segue il confine comunale con Sessa A. fino a loc. «le Forche»; Ovest dalla vicinale che congiunge «le Forche» m. di Sotto-Fontanafredda;

Roccaromana, l'area interessata è delimitata a: Est e Sud dal confine amministrativo, al 1994, della Comunità Montana Monte Maggiore; Ovest dal confine col comune di Petramelara;

Ruviano, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine col comune di Alvignano; Est dalla vicinale che collega mass. Franco a loc. Ponte Nuovo; Sud-Est dalla strada S.S. 87 Sannitica nel tratto Ponte Nuovo-mass. Fasulo; Ovest dal confine con i comuni di Alvignano e Caiazzo;

S. Pietro Infine, l'area interessata è delimitata a: Nord-Est dal confine amm.vo, al 1994, della Comunità Montana Monte S. Croce; Sud dal confine col comune di Mignano M.; Nord-Ovest dal confine regionale con il Lazio (comune di S. Vittore);

Sessa Aurunca, l'area interessata è delimitata a: Nord-Ovest dal confine regionale col Lazio; Nord-Est dal fiume Garigliano in loc. Taverna Vecchia lungo la mulattiera Taverna V.-mass. Tonda, Aconursi, Corigliano; da Corigliano lungo la strada che congiunge Corigliano-Li Paoli-Fontanaradina-Ponte; Est dalla strada che congiunge Ponte-Sessa A. fino all'incrocio con la S.S. Appia in loc. S. Rocco; Sud dalla strada che staccandosi dalla S.S. Appia raggiunge la frazione Avezzano e prosegue verso le frazioni Corbello, Carano e Piedimonte Massicano, fino all'incrocio con la S.S. n. 7-*quater* Domiziana, da qui il confine Ovest prosegue lungo la medesima S.S. n. 7-*quater* Domiziana fino al confine con il comune di Cellole;

Tora e Piccilli, l'area interessata è delimitata a: Nord-Ovest dal confine con il comune di Conca della Campania; Nord-Est dal confine col comune di Presenzano; Sud dalla strada Conca della Campania-Tuoro di Teano-Piccilli fino a loc. Convento S. Antonio; poi lungo la vicinale che da Convento S. Antonio raggiunge Piccilli; da qui lungo la strada che da Piccilli lambisce loc. Fontana Caponi, e poi lungo la vicinale che raggiunge il confine di Marzano Appio;

Vairano Patenora, l'area interessata è delimitata a: Nord dai confini con i comuni di Pratella e Ailano; Est dal confine con il comune di Pietravairano, poi da mass. S. Pasquale segue la strada per Cirelli, Marzanello, Acquarelli; da qui segue la vicinale per loc. il Palazzone, loc. Cava, contrada Pizzomonte fino a costeggiare l'abitato di Vairano P.; da qui segue la strada per Greci fino a loc. Marcone; da loc. Marcone segue la curva di livello, quota 144 m s.l.m., costeggiando mass. Pacchiadiello, mass. del Parco, mass. Ferraro, loc. Falso Piano, fino a Scafa di Vairano; da qui lungo il tratturo, a quota 112 m s.l.m., fino ad incontrare il confine col comune di Ailano; Sud dal confine con i comuni di Pietravairano e Riardo; Ovest dai confini con i comuni di Caianello, Marzano Appio, Presenzano;

Valle di Maddaloni, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine col comune di Caserta; Est dal confine amm.vo con la Provincia di Benevento fino alla strada pedemontana che collega mass. Benzi a mass. Papa; Sud-Est dalla pedemontana mass. Pepe-mass. Benzi in direzione loc. Molino; poi dalla curva di livello del Monte Airola, quota 200 m s.l.m., fino alla intersezione col confine con Maddaloni; Sud dal confine col comune di Maddaloni; Nord-Est a partire dal confine con Maddaloni lungo la curva di livello, quota 195 m s.l.m., della dorsale Monte Calvi, Monte Manio, fino da incontrare il confine con il comune di Caserta. Villa Literno, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine col comune di Cancello Arnone; Est dai confini con i comuni di Casal di Principe e S. Cipriano d'Aversa; Sud dal confine col comune di Qualiano; Ovest dalla strada di bonifica proveniente dal lago Patria, che a partire da loc. Scorza di Radice, in direzione nord incrocia le provinciali Trentola-Ischitella in loc. «le Trenta Moggia», e Villa Literno-Domitiana in loc. «Giardino», fino al raggiungimento dei Regi Lagni, al confine con comune di Cancello Arnone.

Provincia di Napoli - Comuni interamente interessati: Acerra, Brusciano, Caivano, Calvizzano, Castello di Cisterna, Marano di Napoli, Mariglianella, Marigliano, Mugnano di Napoli, Nola, Pomigliano d'Arco, Qualiano, Quarto, Saviano, S. Antimo, S. Vitaliano, Villaricca.

Comuni parzialmente interessati:

Bacoli, l'area interessata è delimitata a: Nord dalla masseria Strigari; Est dalle masserie Baccalà, Coppola e Salemme; Sud dalla C. Scamardella proseguendo per la cava di tufo; Ovest dalla loc. Trippitello e dal Castello di Baia;

Cercola, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con i comuni di Volla e Pollena-Trocchia; Est dal confine col comune di Pollena Trocchia; Sud dal confine con il comune di Massa di Somma; Ovest dal confine col comune di S. Sebastiano al Vesuvio, dalla strada che congiunge Massa di Somma a S. Sebastiano al Vesuvio e dal confine col comune di Napoli;

Giugliano, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine amm.vo con la Provincia di Caserta; Est dai confini con i comuni di S. Antimo, Melito, Mugnano, Villaricca, Qualiano, Frazione di Villaricca e Quarto; Sud dal confine col comune di Pozzuoli; Ovest il limite è costituito dal Canale Vico Patria, dal punto in cui incontra il confine con la provincia di Caserta fin dove incrocia la Tangenziale di Napoli; dalla Tangenziale di Napoli, dal punto in cui incontra il canale suddetto al quadrivio di Patria; dalla Circumvallazione Esterna di Napoli dal quadrivio di Patria fino all'incrocio con la via Domitiana; dalla stessa via Domitiana, dall'incrocio con la Circumvallazione di Napoli, in direzione sud, fino al punto in cui la stessa incrocia la via Madonna di Pantano in località Licola;

Massa di Somma, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con il comune di Cercola; Est dal confine con Pollena T. fino alla S.S. n. 268; Sud dalla S.S. n. 268; Ovest dal confine con il comune di S. Sebastiano al Vesuvio;

Ottaviano, l'area interessata è delimitata a: Nord ed Est dal confine con i comuni di Nola e S. Gennaro Vesuviano; Sud dal confine con il comune di S. Giuseppe Vesuviano; Ovest dalla statale n. 268 variante del Vesuvio e dal confine col comune di Somma Vesuviana;

Napoli, la prima area interessata è delimitata a: Nord dal confine con i comuni di Marano e di Quarto; Est dalla strada provinciale Marano-Pianura; Sud da via Pallucci, via Provinciale Pianura fino al confine con il comune di Pozzuoli; Ovest dal confine col comune di Pozzuoli. La seconda area interessata confina a: Nord con il confine del comune di Mugnano di Napoli passando per via Cupa della Filanda proseguendo in direzione Sud-Est per via Piedimonte d'Alife, via Vicinale Vecchia Miano-Piscinola, in direzione Sud per via Miano, in direzione Est per viale Colli Aminei, via M. Pietravalle, in direzione Sud per via Pansini, via Montesano, in direzione Nord per via G. Quagliariello, strada comunale Santa Croce ad Orsolone, via Cupa della Paradina, strada comunale Margherita, Cupa 1° Vrito sino ad incontrare il comune di Marano di Napoli;

Pollena Trocchia, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con i comuni di Volla e Casalnuovo; Est dal confine con il comune di S. Anastasia; Sud dalla statale n. 268 variante del Vesuvio; Ovest dal confine con il comune di Massa di Somma;

Pozzuoli, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine col comune di Quarto; Est dal confine col comune di Napoli; Sud il limite è costituito da via Cofanara, dal punto in cui incontra il confine con il comune di Napoli fino alla sua immissione in via Pietrarsa; da via Pietrarsa fino alla sua immissione in via S. Vito; da via S. Vito fino alla sua immissione sulla via Campana all'altezza del raccordo della Tangenziale di Napoli; Ovest da via Campana dall'incrocio con il raccordo della Tangenziale di Napoli fino al confine col comune di Quarto;

S. Anastasia, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con i comuni di Casalnuovo e Pomigliano; Est dal confine col comune di Somma Vesuviana; Sud dalla strada statale n. 268 variante del Vesuvio; Ovest dal confine col comune di Pollena Trocchia;

S. Giuseppe Vesuviano, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine col comune di Ottaviano; Est dal confine con i comuni di S. Gennaro V. e Poggiomarino; Sud dal confine con i comuni di Poggiomarino e Terzigno; Ovest dalla statale n. 268 variante del Vesuvio;

S. Sebastiano al Vesuvio, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine col comune di Cercola; Est dal confine con Massa di Somma; Sud ed Ovest dalla statale n. 268 variante del Vesuvio;

Somma Vesuviana, l'area di interesse è delimitata a: Nord-Ovest dal confine con i comuni di Castello di Cisterna e Brusciano; Nord dal confine con i comuni di Mariglianella e Marigliano; Est dal confine con i comuni di Scisciano, Saviano, Nola e Ottaviano; Sud dalla strada statale n. 268 variante del Vesuvio; Ovest dal confine col comune di S. Anastasia.

Provincia di Salerno - Comuni interamente interessati: Bellizzi, Montecorvino Pugliano. Comuni parzialmente interessati:

Baronissi, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine comunale con Fisciano, tratto che, partendo dal km 10 della S.S. n. 88, costeggia Bolano fino a giungere poco sopra Orignano; Est dalla strada che da sopra Orignano costeggia Caprecano e Fusara; Sud dalla curva di livello che da Fusara costeggia Ervanita, Vissiniello, quindi da strada che attraversa Aiello giunge sulla S.S. n. 88 tra il km 6 e il km 7; Ovest dalla strada che, partendo dalla statale n. 88, nei pressi di Acquamela, attraversa Saragnano, Capo Saragnano, Casa Napoli, si immette sulla S.S. 88 all'altezza di Baronissi fino a giungere al confine comunale con Fisciano;

Battipaglia, l'area interessata è delimitata a: Sud, partendo dal punto nei pressi del podere S. Donato, dal fiume Tusciano che passa sotto Cifariello, si immette, prima di Fosso, sulla strada che attraversa Tavernola, Tenente Santa Lucia, S. Lucia inferiore, risale fino a S. Lucia superiore, si immette sulla S.S. n. 18 tra il km 76 e il km 77, risale lungo la S.S. 18 fino al km 73, prosegue verso Battipaglia che costeggia immettendosi sulla S.S. n. 19 tra il km 1 e il km 2 fino al confine con il comune di Eboli dopo il km 3 della S.S. 19; Est lungo il confine con il comune di Eboli fino all'intersezione dei comuni di Eboli e Olevano; Nord lungo il confine con il comune di Olevano e di Montecorvino Rovella fino all'intersezione tra i comuni di Montecorvino R., Bellizzi e Battipaglia; Ovest lungo il confine con il comune di Bellizzi e poi di Pontecagnano lungo il torrente Lama fino ad immettersi nel fiume Tusciano;

Campagna, l'area interessata è delimitata a: Nord dal punto di intersezione tra la S.S. n. 91 al km 126 e la strada prov.le proveniente da Verticelli e Rofigliani in corrispondenza di Quadrivio; Ovest dalla S.S. n. 91 da Quadrivio fino al confine del comune di Eboli e da questo fino all'intersezione dei comuni di Eboli, Serre e Campagna sul fiume Sele nei pressi della piana di Vicario; Sud dal fiume Sele attraverso il Ponte Sele lungo la strada che immette alla località Verticelli; Est da località Verticelli lungo la strada provinciale fino a loc. Quadrivio;

Eboli, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con il comune di Olevano al di sotto di Monticelli dalla strada che passando al di sopra di Vallone del Lupo costeggia Melito, Tranna e giunge ad Eboli si immette alla S.S. n. 19 tra il km 8 e il km 9, si immette sulla S.S. n. 91 sino al confine con il comune di Campagna; Est dal confine con il comune di Campagna sino all'intersezione dei comuni di Campagna, Serre ed Eboli; Sud dal confine con Serre lungo il fiume Sele da cui, all'altezza di Lagaro, si immette sulla strada in direzione Le Chiuse che, poi, attraversa masseria Rosale di sopra e le Canoniche fino a Consiglio, da qui costeggiando Scorziello di sotto, giunge nei pressi della Cava di Rena; Ovest da Cava di R. lungo la strada che costeggia la Francesia fino alla S.S. n. 19 in cui si immette all'altezza del km 5 per poi ripiegare sempre lungo la S.S. n. 19 fino al confine con il comune Battipaglia che segue fino al confine con Olevano;

Fisciano, l'area interessata è delimitata a: Sud dal confine comunale con Baronissi, dal tratto che partendo dal km 10 della S.S. n. 88 costeggia Bolano fino a giungere a Orignano; Ovest dal confine comunale con Mercato S. Severino; Nord dal confine comunale con Montoro Inferiore da Piazza di Pandola sino al confine con Mercato S. Severino; Est dalla strada che partendo da Orignano costeggia Penta, Fisciano, Carpineto, Villa, Pizzolano, Madonna del Soccorso fino al confine con Montoro Inferiore;

Giffoni Sei Casali, l'area interessata è delimitata a: Nord dalla strada provinciale che da S. Cipriano Picentino passa per Prepezzano, Capitignano, fino al confine con il comune di Giffoni Valle Piana; Est dal confine con il comune di Giffoni Valle Piana; Sud dal confine con il comune di Giffoni Valle Piana lungo il fiume Picentino; Ovest dal confine con il comune di S. Cipriano Picentino. Giffoni Valle Piana, l'area interessata è delimitata a: Nord dalla strada provinciale che da Capitignano passando per Mercato S.S. fino al confine con il comune di Montecorvino R.; Est dal confine con il comune di Montecorvino R. fino all'intersezione dei confini tra il comune di Montecorvino Pugliano, di Montecorvino R. e di Giffoni V. P.; Sud dal confine con Montecorvino P., di Pontecagnano fino al punto in cui si intersecano i confini dei comuni di Giffoni V.P., di Salerno e di Pontecagnano; Ovest dal suddetto punto di intersezione, dal confine con Salerno, di S. Cipriano (lungo il fiume Picentino) e di Giffoni Sei Casali;

Mercato S. Severino, l'area interessata è delimitata a: Sud dalla strada provinciale che partendo tra il km 11 e km 12 della statale n. 88 costeggia le frazioni di Corticelle e Spiano; Ovest dalla strada provinciale che da Spiano prosegue per Oscato, Curteri, Mercato S. Severino, Pandola, Acigliano fino al confine con il comune di Montoro Inferiore; Nord dal confine con il comune di Montoro Inferiore, tra il km 16 e 17 della S.S. n. 88; Est confine con il comune di Fisciano. Montecorvino Rovella, l'area interessata è delimitata a: Nord dalla strada provinciale che da Montecorvino Rovella arriva al confine con il comune di Olevano sul Tusciano; Ovest dal confine con il comune di Montecorvino Pugliano e di Giffoni Valle Piana; Sud dal confine con il comune di Bellizzi e, poi, di Battipaglia fino all'intersezione con il comune di Bellizzi, Montecorvino P. e Montecorvino R.; ad Est dal confine con il comune di Olevano sul Tusciano fino all'intersezione dei confini di Olevano, Battipaglia e Montecorvino R. Olevano sul Tusciano, l'area interessata è delimitata a: Nord dalla strada provinciale che dal confine con il comune di Montecorvino Rovella arriva fino alla frazione di Salitto; Est dalla strada provinciale che da Salitto, passando per frazione Monticelli, e per un tratto del confine con Eboli arriva al confine con il comune di Battipaglia; Ovest dal confine con il confine di Montecorvino Rovella; Sud dal confine con Battipaglia;

Pontecagnano Faiano, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine col comune di Giffoni Valle Piana; Est dal confine con il comune di Bellizzi e poi di Montecorvino Pugliano fino all'intersezione dei confini di Montecorvino P., Giffoni V.P. e Pontecagnano; Ovest dal confine con il comune di Salerno e, salendo, dal confine con il comune di Giffoni Valle Piana fino alla linea ferroviaria FF.SS., segue tale linea ferroviaria immettendosi sulla strada che va in direzione della litoranea, attraversando la Contrada Fra Diavolo quindi prosegue parallelamente alla litoranea a partire da Piantanova in direzione Picciola e del confine con Battipaglia sul fiume Tusciano al podere S. Donato; Sud dal confine con Battipaglia. Salerno, l'area interessata è delimitata a: Nord dall'intersezione del confine tra il comune di S. Cipriano Picentino, Giffoni

Valle Piana e Salerno; Ovest da tale punto lungo la strada provinciale che passa per Staglio e giunge a Fuorni; Sud dalla statale n. 18 — km 61/62 — da Fuorni sino al confine con il comune di Pontecagnano Faiano; Est dal confine con Pontecagnano con il comune di Giffoni V.P. sino al punto di intersezione sopra menzionato;

S. Cipriano Picentino, l'area interessata è delimitata a: Sud dalla strada provinciale che costeggia Porte di Ferro, Contrada Alfani fino al confine con S. Mango Piemonte; Ovest dalla strada provinciale che da S. Mango Piemonte costeggia la frazione di Pezzano fino a S. Cipriano Picentino; Nord fino al confine con il comune di Giffoni Sei Casali; Sud-Est dal confine con il comune di Giffoni Valle Piana lungo il fiume Picentino;

S. Mango Piemonte, l'area interessata è delimitata a: Ovest ed a Sud dal confine con il comune di Salerno lungo il Rio Sordina; Est confine con il comune di S. Cipriano Picentino fino all'intersezione con il comune di Salerno; Nord dalla strada provinciale che dal confine con Salerno, sopra Sordina, attraversa S. Mango e giunge fino al confine con S. Cipriano.

Art. 4.

Le condizioni e i sistemi di coltivazione dei meleti destinati alla produzione della I.G.P. «Melannurca Campana» tradizionalmente attuati nel comprensorio tendono ad ottenere produzioni di qualità e, in special modo per i nuovi impianti, atti a non modificare le specifiche caratteristiche qualitative dei frutti. Nei meleti è ammessa la presenza di altre varietà di melo, oltre l'Annurca e l'Annurca Rossa del Sud, ai fini di idonea impollinazione, nella misura massima del 10% delle piante. Nei meleti sono considerati idonei il franco di melo e i portainnesti clonali e tutte le forme di allevamento in grado di garantire produzioni di elevate caratteristiche qualitative. Il sistema d'impianto raccomandato è a filari singoli, per assicurare la migliore esposizione delle piante alla radiazione solare diretta con un numero di piante per ettaro variabile, ma comunque mai superiore a 1.666 piante a ettaro. La produzione unitaria massima consentita di mele aventi diritto alla I.G.P. «Melannurca Campana», pur con le variabili annuali in funzione dell'andamento climatico, è fissata in 45 tonnellate ad ettaro. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di un meleto in coltura promiscua dovrà essere calcolata in rapporto alla superficie effettivamente investita a melo.

Non è ammesso il diradamento chimico dei frutti. La raccolta dei frutti dalla pianta deve essere effettuata a mano. Successivamente alla raccolta, al fine di completare la colorazione rossa dei frutti, questi vengono posti in «melai» costituiti da piccoli appezzamenti di terreno, sistemati adeguatamente in modo da evitare ristagni idrici, di larghezza non superiore a metri 1,50 su cui sono stesi strati di materiale soffice vario. I frutti sono disposti su file esponendo alla luce la parte meno arrossata, i melai sono protetti dall'eccessivo irraggiamento solare con apprestamenti di varia natura. Le operazioni di arrossamento sono obbligatorie per entrambe le varietà. Non sono ammessi trattamenti fitosanitari alle mele durante la fase di arrossamento. Le operazioni di raccolta e di arrossamento dei frutti vanno completate entro il 15 dicembre. Le mele raccolte devono presentarsi sane, indenni da attacchi parassitari, prive di residui antiparassitari, come per legge e di sapori estranei.

Art. 5.

Gli impianti idonei alla produzione della I.G.P. «Melannurca Campana» sono iscritti nell'apposito Elenco, attivato, tenuto e aggiornato da un apposito organismo di controllo, che risponda ai requisiti di cui alle vigenti norme in materia; questi è tenuto a verificare, attraverso opportuni sopralluoghi, la sussistenza delle condizioni tecniche e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco di cui sopra. Qualora l'iniziativa di tenere un analogo elenco sia già stata assunta, per altri scopi da un soggetto pubblico, l'organismo di controllo potrà avvalersi delle informazioni e delle risultanze dei relativi accertamenti in esso contenute. L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità delle produzioni ed i relativi controlli, di cui all'art. 37 del Reg. (UE) n. 1151/2012, saranno comunque effettuati dall'organismo di controllo. Le strutture di condizionamento del prodotto devono risiedere operativamente nel territorio delimitato nell'art. 3 ed essere iscritte in altro apposito elenco, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo, secondo le modalità di cui al primo comma.

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del Reg. (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è Agroqualità S.p.A. Indirizzo: viale Cesare Pavese, 305 - 00144 Roma - Tel.: +39 06/54228675 - Fax: +39 06/54228692 - e-mail: agroqualita@agroqualita.it.

Art. 6.

All'atto dell'immissione al consumo, il prodotto, allo stato fresco, ammesso a tutela deve avere le seguenti caratteristiche.

Per la varietà «Annurca»:

forma del frutto: appiattita-rotondeggiante o tronco conico breve, simmetrica o leggermente asimmetrica;

dimensioni: 60 mm di diametro a frutto (valori minimi), nel caso sia prodotto su Franco 55 mm di diametro a frutto (valori minimi);

buccia: di medio spessore o spessa; di colore alla raccolta, giallo-verdastro con striature rosse sul 50-80% della superficie e con sovracolore rosso sul 90-100% della superficie dopo il periodo di arrossamento a terra; nel caso sia prodotto su franco è ammessa una buccia di medio spessore o spessa, di colore, alla raccolta, giallo-verdastro con striature rosse sul 40-70% della superficie e con sovracolore rosso sul 85-95% della superficie dopo il periodo di arrossamento a terra;

epidermide: liscia, cerosa, con piccole lenticelle numerose ma poco evidenti, mediamente rugginosa, in particolare nella cavità peduncolare;

polpa: bianca, molto compatta, croccante, mediamente dolce-acidula, abbastanza succosa, aromatica e profumata, di ottime qualità gustative;

resistenza alle manipolazioni: ottima;

durezza al penetrometro (con puntale di 11 *mm)*: alla raccolta: 8,5 kg; a fine conservazione: non inferiore a 5 kg (valori minimi ammessi); nel caso sia prodotto su Franco è ammessa una durezza al penetrometro alla raccolta di 9 kg e a fine conservazione 5 kg (valori minimi ammessi);

residuo refrattometrico: alla raccolta 11,5° Bx; a fine conservazione 12° Bx (valori medi);

acidità titolabile: alla raccolta 9,0 meq/100 ml di succo; a fine conservazione 5,6 meq/100 di succo (valori minimi ammessi);

Per la varietà «Rossa del sud»:

forma del frutto: appiattita-rotondeggiante o tronco conico breve, simmetrica o leggermente asimmetrica;

dimensioni: 60 mm di diametro a frutto (valori minimi ammessi);

buccia: di medio spessore, di colore giallo con sovracolore rosso sul 90-100% della superficie;

epidermide: liscia, cerosa, con piccole lenticelle numerose ma poco evidenti, con tracce di rugginosità, in particolare nella cavità peduncolare;

polpa: bianca, compatta, croccante, mediamente dolce-acidula e succosa, aromatica e profumata, di buone qualità gustative;

resistenza alle manipolazioni:ottima;

durezza al penetrometro: (con puntale di 11 *mm)*: alla raccolta: 8,5 kg; a fine conservazione: 5 kg (valori minimi ammessi)

residuo refrattometrico: alla raccolta 12° Bx; a fine conservazione 12,5° Bx (valori minimi);

acidità titolabile: alla raccolta 7,7 meq/100 ml di succo; a fine conservazione 5,0 meq/100 ml di succo (valori minimi ammessi).

Art. 7.

La coltura della mela annurca ha da sempre caratterizzato il paesaggio campano, grazie alle condizioni pedoclimatiche favorevoli, che ne hanno permesso la diffusione laddove i terreni o per matrice pedologica o per azione delle piogge (6000-7000 m^3/ha dalla primavera all'autunno) una profondità utile alle radici maggiore di 80 cm, presentano valori di calcare inferiore a 10 e una salinità espressa in ms/cm minore di 2. La mela annurca inizia a fiorire e a germogliare tardi sfuggendo così alle conseguenze negative delle basse temperature coincidenti con la fioritura ed il germogliamento. L'area interessata alla produzione I.G.P. è caratterizzata da un buon drenaggio; il terreno si distingue per la media tessitura (franco-limosa), nonché per il Ph compreso nell'intervallo 6,5-7,5. Il fattore umano che accompagna attentamente l'intero ciclo di produzione della mela annurca è fondamentale dalla coltivazione, alla raccolta, fino alla costruzione dei melai e alla tecnica di arrossamento. Il rapporto dell'annurca con la Campania è antichissimo, un legame che, partendo dall'epoca romana e dalla zona flegrea, è andato consolidandosi nei secoli e che ha progressivamente coinvolto molte zone del territorio regionale; zone che, per selezionarsi in funzione dell'idoneità ambientale, hanno richiesto secoli di laboriosa e paziente opera degli operatori agricoli locali. Da tempo im-

memorabile e in tutti i testi che trattano la materia, dire mela Annurca è dire Campania. In Campania, definita dai Romani Campania Felix per la sua straordinaria posizione geografica, esiste da millenni una frutticoltura estremamente composita e ricca: in questo quadro assume primaria importanza la mela Annurca definita a ragione «la regina delle mele». Scoprire le radici dell'Annurca, significa ripercorrere elementi di alta memoria storica, visto che essa è riconoscibile in alcuni dipinti pompeiani ed in particolare della «Casa dei Cervi» ad Ercolano. Ciò fa supporre che gli antichi abitanti di tali zone fossero già consumatori di tali mele. Plinio il Vecchio le descrisse per primo nella sua monumentale enciclopedia «Naturalis Historia».

Art. 8.

L'immissione al consumo della «Melannurca Campana» deve avvenire solo con il logotipo di seguito descritto, in abbinamento inscindibile con la Indicazione Geografica Protetta e solo se il prodotto risulta confezionato nel rispetto delle norme generali e metrologiche del commercio ortofrutticolo. Il logotipo della «Melannurca Campana» (I.G.P.) è il seguente: una mela stilizzata su fondo bianco, il cui bordo inferiore e il superiore sinistro sono rossi, mentre il superiore destro è verde (e non chiude la mela); la mela è sormontata dal picciolo verde e da una foglia bianca bordata di verde; nel corpo della mela è riportata la sigla I.G.P. in nero. Il bordo esterno superiore del logotipo è di colore rosso ed internamente riporta la scritta «Melannurca Campana» in bianco; il bordo esterno inferiore è di colore bianco e, a seconda dei casi, riporta la dicitura varietale «Annurca» o «Rossa del Sud». I colori di riferimento sono: rosso pantone 485 C; verde pantone 348 C; per la scritta I.G.P.: Pantone, Process, Black C.

Sulle confezioni contrassegnate ad I.G.P., o sulle etichette apposte sulle medesime, devono essere riportate, in caratteri di stampa chiari, indelebili, delle medesime dimensioni e nettamente distinguibili da ogni altra scritta, le seguenti indicazioni:

a) la dicitura «Melannurca Campana», immediatamente seguita dall'indicazione varietale «Annurca» o «Rossa del Sud».

Nello spazio immediatamente sottostante deve comparire la menzione «Indicazione Geografica Protetta» (o la sua sigla I.G.P.);

b) il nome, la ragione sociale, e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice e/o produttrice;

c) la quantità di prodotto effettivamente contenuta nella confezione, espressa in conformità alla norme merceologiche vigenti.

All'Indicazione Geografica Protetta, di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto, fine extra, superiore e similari.

È altresì vietato utilizzare nomi di varietà diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare di produzione.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non siano stati tali da trarre in inganno l'acquirente. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare l'Indicazione Geografica Protetta.

I prodotti trasformati potranno utilizzare, nella designazione degli ingredienti il riferimento alla denominazione a patto che:

1) i frutti utilizzati siano esclusivamente quelli conformi al presente disciplinare ad eccezione dei valori di calibratura e di residuo refrattometrico che possono essere inferiori a quelli dell'art. 6, ma mai al di sotto dei 50 mm per la calibratura e dei 10,5° Bx per il residuo;

2) sia esattamente indicato il rapporto ponderale tra la quantità utilizzata della I.G.P Melannurca Campana e quantità di prodotto elaborato ottenuto;

3) venga dimostrato l'utilizzo della I.G.P. Melannurca Campana mediante l'acquisizione delle ricevute di produzione rilasciate dai competenti organi.

15A01983

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 4 del 3 febbraio 2015

Il commissario straordinario delegato ai sensi dell'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Toscana del 3 novembre 2010 rende noto:

che con propria ordinanza n. 4 del 3 febbraio 2015 ha approvato il progetto esecutivo degli «Interventi per il consolidamento della rupe lavica a valle dell'abitato di Santa Fiora» ed ha disposto l'avvio procedure di gara;

che l'ordinanza è disponibile sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 6 dell'11 febbraio 2015 parte prima, sul sito internet della protezione civile, tramite il percorso http://www.regione.toscana.it/protezionecivile/materiali/interventi-straordinari-e-di-emergenza

15A01988

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-063) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.